

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

(A.I.M.A.)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA

NELL'ANNO 1983

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A.NELL'ANNO 1983

L'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303 è stata riordinata nei compiti, nella struttura, nelle procedure con legge 14 agosto 1982, n. 610.

In particolare la legge di riordinamento dell'Azienda reca profonde e significative innovazioni che le conferiscono un ruolo ed una caratterizzazione diversi, ancorché conservi la funzione essenziale e preminente di organismo di intervento italiano per la attuazione dei regolamenti comunitari adottati nei settori produttivi per i quali viene riconosciuta e disciplinata in sede comunitaria una organizzazione comune di mercato.

E' anzitutto da rilevare che la nuova legge attribuisce all'A.I.M.A. anche un ruolo di diverso livello configurandola come vero e proprio strumento di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica agricola-alimentare nazionale determinati dal Comitato interministeriale (CIPAA) che funge da volano di impulsi e punto di riferimento per tutti i programmi di attività dell'Azienda.

Ne consegue che la legge 610/82 ha comportato una sensibile dilatazione dei compiti di intervento dell'A.I.M.A. in settori delicati, ma vitali per l'economia agricola nazionale tra i quali si evidenzia una maggiore articolazione degli interventi nella politica di aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo.

Altra rilevante espressione di novità della legge di riordino citata è costituita dalla apertura degli organi direzionali

li dell'Azienda alla partecipazione delle categorie, istituzioni e organizzazioni, sia con l'inserimento di rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni professionali agricole nel Consiglio di Amministrazione, sia con la costituzione di un Comitato consultivo nazionale il quale con i suoi pareri, potrà costituire un attento e coadiuvante mezzo di affinamento decisionale e di controllo degli atti e delle attività aziendali.

Di rilievo pure gli snellimenti procedurali individuabili nel passaggio dal controllo preventivo a quello successivo, nell'ampliamento e nell'autonomia degli Organici dell'Azienda, nell'istituzione dell'albo degli assuntori ed in tutte quelle disposizioni che potranno essere introdotte nello Statuto-regolamento al duplice scopo di razionalizzare i sistemi amministrativi e di derogare, per quanto possibile, alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Nell'anno 1983, anche se appena entrata in vigore la legge 14 agosto 1982, N. 610 sono state attivate tutte le iniziative per la sua piena realizzazione, non è stato possibile raggiungere integralmente le innovazioni ricordate per ritardi insorti al di fuori della struttura aziendale.

Infatti il nuovo Consiglio di Amministrazione, acquisite le designazioni prescritte, è stato costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno successivo.

Il Comitato consultivo nazionale è stato costituito con Decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 30 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo.

Va rilevato, a proposito della composizione e della funzionalità dei consessi citati che il Consiglio di Amministrazione, il quale dal 1° luglio 1983 ha assunto con pienezza di poteri la gestione dell'Azienda, deve essere ancora integrato con i rappresentanti del personale (ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge) e che tale adempimento non ha potuto essere soddisfatto per mancanza di ruoli organici dell'Azienda ai quali è riservata la facoltà di partecipare alle elezioni dei rappresentanti medesimi, con le modalità prescritte per le Amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei Conti la sua funzionalità non si è ancora esplicata nell'anno decorso in quanto connessa al momento in cui sarà stato approvato lo statuto-regolamento a termini del 2° comma dell'art. 18 della legge 610/82.

Il Comitato consultivo nazionale è stato insediato il giorno 19 settembre 1983 ed ha immediatamente operato eleggendo anzitutto nel suo seno il Presidente e determinandone le attribuzioni come prescritto dalla norma; ha tenuto negli ultimi mesi del 1983 le necessarie ed opportune riunioni nell'ambito dei compiti ad esso affidati.

Durante l'anno 1983 la Commissione paritetica istituita in base all'art. 17 della legge 610/82, ha completato i lavori attribuiti dall'art. 15 stabilendo le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica per il personale in servizio presso l'Azienda alla data del 30 giugno 1981 appartenente ad enti ai quali l'A.I.M.A. rimborsava i relativi emolumenti mensili e che, attraverso il previsto concorso per titoli può essere immesso nei ruoli dell'Azienda. Ciò ha consentito di costituire la Commissione esaminatrice del concorso citato che entro il 31 dicembre 1983 ha esaurito il proprio lavoro determinando la graduatoria

toria degli aventi titolo.

La predetta Commissione paritetica, inoltre, ha iniziato i lavori per l'identificazione dei profili al fine di procedere alle operazioni relative all'inquadramento del personale.

Nello stesso anno 1983 sono stati portati avanti i lavori per la redazione dello Statuto-regolamento di cui all'art. 3 della legge 610 e per la istituzione dell'albo degli assuntori di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge.

Ai fini della redazione dello Statuto-regolamento, una prima bozza di documento era stata elaborata nei primissimi mesi dell'anno in collaborazione con gli Uffici dei Ministeri concertanti del Tesoro e della Funzione pubblica. Peraltro l'impossibilità, per i motivi esposti, della partecipazione dei rappresentanti del personale alle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto prendere anche su tale materia, aveva indotto il Consiglio stesso a decidere di ascoltare informalmente le Organizzazioni sindacali sullo schema di statuto-regolamento.

Alcune di dette Organizzazioni avevano quindi presentato proposte scritte di modifiche e di integrazioni al documento fin dai mesi di marzo e luglio 1983 mentre altre Organizzazioni avevano presentato le loro proposte soltanto nel mese di dicembre, il che non ha reso possibile una loro completa valutazione entro la fine dell'anno.

Questi ultimi adempimenti, d'altra parte, consentono al Consiglio di Amministrazione di deliberare lo statuto-regolamento agli inizi dell'anno 1984 ed avviare, subito dopo, le prescritte procedure (ad iniziare dal parere del Comitato consultivo nazionale) che la legge prevede per la approvazione del testo.

Per quanto concerne l'albo degli assuntori il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 1983 ha delibe

rato le condizioni generali sulla cui base dovranno essere elaborate le convenzioni con gli assuntori ed ha anche approvato le modalità e le condizioni tecniche per l'iscrizione all'albo. In questo specifico campo resta pertanto da acquisire l'approvazione del CIPAA sulle condizioni generali e la definitiva delibera sulle modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo, previa acquisizione del relativo parere del Comitato Consultivo Nazionale.

La mancata definitiva approvazione dello statuto-regolamento e la mancata istituzione dell'albo degli assuntori hanno fatto sì che nel corso dell'anno 1983 l'A.I.M.A. abbia dovuto operare amministrativamente con le stesse procedure degli anni precedenti.

Nelle pagine che seguono, si riferisce sull'attività svolta dall'Azienda, nei singoli comparti, in cui ha operato, sia in relazione alla regolamentazione comunitaria, sia per effetto di particolari legislazioni nazionali.

Si ritiene doveroso segnalare che il ritardo nell'attuazione della legge 610/82, non avendo consentito l'espletamento dei concorsi per dotare gli uffici, del personale adeguato, ha accresciuto le difficoltà operative sia perché nel corso dell'anno alcune unità lavorative hanno lasciato il servizio per pensionamento, sia perché non è stato possibile far ricorso nel numero necessario a comandi di altro personale da enti pubblici.

Ciò malgrado l'attività dell'Azienda nel 1983 in quanto istituzione essenzialmente erogatrice di aiuti, premi, compensazioni finanziarie e svalgente attività di intervento per la difesa delle produzioni agricole si compendia finanziariamente su livelli superiori a quelli raggiunti nell'anno precedente.

Infatti le somme erogate a carico della Sezione Garanzia del FEOGA ha raggiunto l'importo complessivo di lire

£. 3.057.564.386.051; quelle a carico dei fondi nazionali (che saranno in parte rimborsati dal FEOGA allo Stato italiano) ammontano a £. 1.117.800.927.695; per gli aiuti comunitari agro-alimentari ai paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la cifra di £. 5.609.960.395.=

SETTORE DEI CEREALI

Questo settore è variamente interessato dalle norme nazionali e comunitarie. In esso possiamo distinguere tre principali filoni: attività di commercializzazione di prodotti cerealicoli, attività di erogazione di aiuti, attività per forniture di prodotti ai paesi in via di sviluppo.

A) Commercializzazione.

Questa attività discende da quella attribuita dai regolamenti comunitari agli organismi di intervento. L'importanza del settore trova conferma nel fatto che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita ed attivata; essa è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari emanate in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di Organismo di intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo d'intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granturco e all'avena.

Gli organismi di intervento sono tenuti, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi.

Il secondo elemento del regime dei prezzi è costituito dal prezzo di riferimento applicato al frumento tenero che presenta i requisiti della panificabilità ed è fissato ad un

livello superiore al prezzo di intervento del grano tenero per uso foraggero.

In questa maniera si vuole evitare che il frumento foraggero che ha rese più elevate rispetto al frumento da panificazione, ottenga lo stesso prezzo di quest'ultimo.

Il prezzo di riferimento per il frumento tenero panificabile non costituisce però una garanzia assoluta e permanente come è, invece, il prezzo di intervento relativo agli altri cereali. Gli organismi d'intervento degli Stati membri, l'A.I.M.A. fra questi, sono tenuti, infatti, ad acquistare, al prezzo d'intervento, i cereali che vengono loro offerti e che rispondono ai criteri qualitativi minimi. Qualora tale misura non sia sufficiente ad evitare un rallentamento della offerta e quindi il conseguente crollo dei prezzi, possono essere adottate ulteriori misure consistenti in premi allo stoccaggio privato ma che non hanno avuto al momento concreta applicazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, il frumento tenero panificabile è da ritenere che il normale raggiungimento del prezzo di riferimento possa essere fatto senza particolari interventi, solo con misure facoltative e temporanee come i premi al magazzino e gli acquisti limitati ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione. Tali misure possono essere decise sia per il frumento della qualità panificabile minima che per quello della qualità panificabile media, ma, comunque, nel rispetto del principio confermato quasi sempre dai fatti, il frumento che ha i migliori requisiti di panificabilità non ha bisogno di alcun sostegno.

Per la campagna 1982/1983 sono stati autorizzati, per i primi tre mesi, acquisti di prodotto della qualità minima, come per la campagna 1983/1984 ed anche per l'Italia, gli acquisti stessi hanno riguardato il prodotto della qualità minima.

L'ultima intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfettario per la quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione. Tale provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detentori, nel mese di maggio, vale a dire al termine del periodo dei rapporti.

A tale proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento vengono fissate maggiorazioni mensili. Esse hanno lo scopo di impedire la pressione che si esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente gli approvvigionamenti per la maggior parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi. Uno di essi è il prezzo indicativo, cioè quello ritenuto adeguato per la zona più deficitaria della Comunità e individuata in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede d'importazione, alla frontiera esterna della Comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai Paesi terzi non possano essere offerti sul mercato interno della Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della

preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello smaltimento, dà la precedenza ai cereali comunitari.

Per la campagna di commercializzazione 1983/1984 che è in corso al termine dell'anno 1983 cui si riferisce la presente relazione i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nella allegata tabella unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni.

L'esame della tabella consente, inoltre, valutazioni comparate con l'evidenziazione delle conseguenti relazioni tra i vari elementi che rappresentano il motore dell'organizzazione comune di mercato. (Allegato 1)

Dopo questa prima esposizione riguardante gli elementi che stanno a base della regolamentazione comune di mercato per il settore dei cereali, si può passare alla descrizione degli interventi operati dall'A.I.M.A., nella sua qualità di Organismo di intervento, nel corso del 1983. La attuazione delle operazioni esecutive d'intervento, derivanti dalla regolamentazione comune di mercato, sono quindi di competenza dell'AIMA che si avvale delle strutture e della relativa organizzazione di operatori specializzati. Più precisamente tali operatori prendono il nome di assuntori e ad essi l'AIMA affida, appunto, l'incarico di effettuare le operazioni esecutive d'intervento e consistenti nell'acquisto dei cereali offerti dai detentori degli stessi e nella successiva cessione agli acquirenti indicati dall'A.I.M.A..

Tra l'acquisto e la successiva cessione è necessario che gli assuntori provvedano ad assicurare la buona conservazione del prodotto con operazioni e tecniche specifiche. Gli assuntori provvedono, inoltre, all'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del prodotto conferito all'intervento ed incassano successivamente i ricavi delle vendite. La regolazione di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2

MAGGIORAZIONI MENSILI E SVILUPPO PREZZI INTERVENTO E RIFERIMENTO PER MESE
(IN FUNZIONE MAGGIORAZIONE MENSILE)

M E S E	MAGGIORAZIONI MENSILI		PREZZI DI RIFERIMENTO		PREZZI DI INTERVENTO	
	Tenero, Orzo Segala, Mais	Grano Duro	Grano Tenero Panif. MEDIO	Grano Tenero Panif. MINIMO	Tenero non Panific. Orzo/Segala/Mais	Grano Duro NORHALE (L)
Prezzo qualità BASE 1 Magg. ne Mensile	= (0,257)	= (0,276)	= (21,529)	= (20,367)	= (18,458)	= (31,208)
PREZZI IN ECU PER QLE (1 ECU = £. 1,341)						
PREZZI MENSILI DELLA QUALITA' BASE IN LIRE PER QUINTALE						
LUGLIO 1983	=	=	28.870,389	27.312,147	24.752,178	41.849,528
AGOSTO "	=	370,116	29.215,026	27.656,784	25.096,815	42.220,044
SETTEMBRE 1983	344,637	740,232	29.559,663	28.001,421	25.441,452	42.590,160
OTTOBRE "	689,274	1.110,348	29.904,300	28.346,050	25.786,089	42.960,876
NOVEMBRE "	1.033,911	1.480,464	30.248,937	28.690,695	26.130,726	43.330,592
DICEMBRE "	1.378,548	1.850,580	30.593,574	29.035,332	26.475,363	43.700,508
GENNAIO 1984	1.723,185	2.220,696	30.938,211	29.379,969	26.820,000	44.060,624
FEBBRAIO "	2.067,822	2.590,812	31.282,848	29.724,606	27.164,637	44.440,740
MARZO "	2.412,459	2.960,928	31.627,485	30.069,243	27.509,274	44.810,856
APRILE "	2.757,096	3.331,044	31.972,122	30.413,880	27.853,911	45.180,972
MAGGIO "	3.101,733	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
GIUGNO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
LUGLIO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

(a) Negli ultimi due mesi della campagna, si applicano i prezzi di intervento o riferimento del primo mese della campagna successiva, senza alcuna maggiorazione mensile (Reg. 1451/82)

(b) Riduzioni su prezzo base : GRIFONI = £. 648,507; TIMILIE = £. 3.242,404; DURTAL = £. 6.484,808.

tali partite finanziarie avviene mediante il rimborso da parte dell'AIMA delle somme anticipate e il versamento all'AIMA stessa degli incassi derivanti dalle vendite. Il 1983 è stato caratterizzato da una particolare situazione per quanto riguarda lo affidamento dell'incarico di assuntore ai vari operatori all'inizio della campagna 1983/1984 e ciò in dipendenza della normativa recata dalla Legge 610/82 riguardante la riorganizzazione dell'A.I.M.A.. Com'è noto la citata Legge prevede da un lato l'istituzione dell'albo degli assuntori e dall'altro l'affidamento dell'incarico di assuntore mediante licitazione privata a coloro che risultano iscritti nell'albo medesimo.

La procedura ancora in corso per l'attuazione del disposto legislativo sopra richiamato e la necessità, d'altro canto, di assicurare, comunque, la esecutività delle operazioni di intervento sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1983/1984, hanno comportato l'adozione di specifiche procedure da parte del Ministro Presidente dell'A.I.M.A..

Nell'impossibilità di procedere alla selezione degli operatori ai quali affidare l'incarico di assuntore è stata prorogata per la campagna 1983/84, l'operatività dei contratti d'assuntoria stipulati con gli operatori nel corso della precedente campagna. Quanto fatto ha creato, quindi, un motivo di continuità tra la vecchia e la nuova campagna, iniziata, peraltro, in due momenti differenti e cioè il 1° luglio 1983 per il frumento duro e il 1° agosto 1983 per tutte le altre specie cerealicole. Tale differenziazione ha costituito una innovazione recata dalla regolamentazione comunitaria che ha accolto una vecchia richiesta delle autorità italiane in ordine ad una anticipazione dell'apertura della campagna stessa, per tener conto delle differenze climatiche esistenti fra l'Italia e gli altri paesi comunitari. Le nostre più favorevoli condizioni climatiche consentono, infatti, di poter disporre anticipatamente dei raccolti cerealicoli

che possono essere subito commercializzati senza dover attendere, come in passato, il 1° agosto per poter fruire anche della garanzia di prezzo fissata dalla regolamentazione comunitaria, valida a partire dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

La modifica della data di inizio della campagna adottata per il grano duro ha quindi consentito una maggiore e più sostanziale difesa di quella che è una tipica produzione dell'agricoltura italiana e meridionale in particolare. Nel mese di luglio dello scorso anno si è, infatti, rilevata una maggiore tenuta del mercato e ciò in quanto ai produttori era dispiaciuta la duplice possibilità della libera commercializzazione o del conferimento all'intervento.

A tal proposito occorre far cenno al generale andamento del mercato cerealicolo per meglio comprendere i conseguenti interventi operativi effettuati dall'AIMA nel corso del 1983. Per quanto attiene il frumento duro nel corso dei primi mesi dell'anno, coincidenti con il termine della campagna di commercializzazione 1982/83, si sono conclusi gli ultimi conferimenti di tale prodotto all'intervento e costituiti da piccole partite per le quali, è probabile, che i detentori incontrassero difficoltà ad una loro migliore commercializzazione.

L'andamento stagionale della produzione, collegata alla conseguente situazione di mercato ha determinato il conferimento all'intervento di consistenti quantitativi di grano duro che, alla fine del 1983, sono risultati aggirarsi intorno a tonn. 290.000 .

Come è stato più sopra detto l'attività dell'AIMA si sviluppa anche nella rivendita del prodotto entrato a far parte degli stocks d'intervento e ciò avviene mediante pubblica gara e sulla base della normativa regolamentare che stabilisce le modalità per la relativa aggiudicazione.

Più precisamente è stabilito che le vendite stesse non devono creare turbative al mercato e soprattutto non determinare un riflusso di grano all'intervento in occasione di tali vendite. A tal fine il prezzo minimo di aggiudicazione non può mai essere inferiore al prezzo di mercato e comunque al livello del prezzo d'intervento qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo di mercato.

L'andamento del mercato non ha determinato la necessità di operare vendite di grossi quantitativi di grano duro per creare una maggiore disponibilità di prodotti sul mercato stesso. Si è trattato, per la maggior parte, di vendite operate per esigenze gestionali connesse al naturale rinnovo delle scorte che altrimenti possono andare incontro a fenomeni di deterioramento con il protrarsi del periodo di conservazione. Particolare rilevanza hanno rivestito le vendite disposte negli ultimi mesi dell'anno e che hanno riguardato esclusivamente il grano duro giacente nei magazzini della provincia di Catanzaro. Le ridotte capacità ricettive dei magazzini della provincia calabrese hanno costituito in passato un grave problema per le ulteriori possibilità di conferimento all'intervento e per le necessità dell'ammasso privato. Per evitare che tutto ciò si riproponesse in maniera aggravata all'inizio della campagna 1984/85 è stato, pertanto, deciso di procedere alla vendita di buona parte del prodotto giacente nei magazzini di tale provincia, mediante gare periodiche e riguardanti solo il grano duro in questione.

L'ultimo mese del 1983 ha visto, infine, una progressiva lievitazione dei prezzi di mercato per effetto della ridotta disponibilità di grano duro sul mercato stesso. Gli operatori commerciali e gli utilizzatori hanno, quindi, avanzato sempre più pressanti richieste all'AEA affinché disponesse la vendita di una parte degli stocks disponibili. La richiesta

ha trovato favorevole anche la Commissione delle Comunità Europee nella speranza di poter ridurre le spese di gestione relative ad uno stock di grano duro di circa tonn. 675.000 giacente nei magazzini dell'A.I.M.A..

Per dare esecuzione alle richieste vendite sono state, quindi, disposte tre esperimenti di gara a partire dal febbraio 1984 e riguardanti tonn. 225.000 di grano duro. In definitiva i movimenti di grano duro della gestione comunitaria di intervento possono sintetizzarsi nel prospetto che segue per ciascuno dei mesi del 1983:

MESE	INIZIO GIAC. Tonn.	ENTRATE Tonn.	USCITE Tonn.	FINE GIAC. Tonn.
GENNAIO	410.454,853	383,512	==	410.838,365
FEBBRAIO	410.838,365	528,400	==	411.366,765
MARZO	411.366,765	540,900	14.052,562	397.855,103
APRILE	397.855,103	==	9.946,675	387.908,428
MAGGIO	387.908,428	26.193,933	23.633,842	390.468,519
GIUGNO	390.468,519	==	5.312,674	385.155,845
LUGLIO	385.155,845	103.416,933	==	488.572,778
AGOSTO	488.572,778	99.568,807	==	588.141,585
SETTEMBRE	588.141,585	58.999,613	==	647.141,198
OTTOBRE	647.141,198	31.559,465	1.877,595	676.823,068
NOVEMBRE	676.823,068	3.810,653	4.711,292	675.922,429
DICEMBRE	675.922,429	==	==	675.922,429

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda, come si è detto, la spesa anticipata dagli assuntori e rimborsata poi dall'AIMA per fare fronte agli acquisti, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori

per l'effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione nei termini esposti alla Comunità Europea che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento delle spese sostenute, evidenzia i seguenti elementi fondamentali:

- spese acquisto tonn. 325.002,216	
di grano duro	L. 141.253.868.552
- ricavi vendite tonn. 59.534,640=	L. 25.134.352.881
- spese di entrata, uscita e con-	
servazione	L. 8.518.019.912
- spese di finanziamento	L. 14.778.391.972

oooooooooooooooooooo

La regolamentazione comunitaria di mercato pur riguardando tutte le specie cerealicole trova una sua concreta operatività per quanto riguarda l'Italia, solo per il frumento duro e quello tenero della qualità panificabile.

Le vicende riguardanti quest'ultimo prodotto hanno rivestito una particolare importanza atteso l'elevato livello delle scorte esistenti negli altri paesi comunitari. Nel nostro Paese il mercato del grano tenero panificabile si attesta su livelli di prezzo al di sopra del prezzo di riferimento e quindi non abbisogna della garanzia fissata a tale livello dalla regolamentazione comunitaria di mercato. Peraltro, al fine di evitare un ulteriore incremento delle scorte esistenti, la Comunità ha fissato anche per la campagna 1983/84 il ricorso all'intervento limitato ai primi tre mesi contingentato e al livello di tonn. 1.500.000 ed in più riservato esclusivamente al frumento tenero della qualità panificabile minima.

Come è noto la produzione italiana di grano tenero panificabile comprende varietà con caratteristiche di panificabilità media e non minima e quindi che non trovano nessuna convenienza a far ricorso all'intervento, attesa la maggiore remunerazione che è possibile ritrovare nei prezzi di mercato.

A differenza della campagna di commercializzazione 1982/83 nella quale era stato possibile estendere l'intervento al frumento tenero panificabile di qualità media, non si è potuto adottare la stessa misura nella campagna 1983/84 e pertanto i quantitativi di prodotto conferito sono stati complessivamente tonn. 5.345,710.=. Si è trattato evidentemente di un piccolo quantitativo che per la sua qualità non ha trovato valida collocazione nel mercato ed ha fatto quindi ricorso all'intervento.

Il settore delle vendite, avuto riguardo al normale andamento di mercato, ha interessato ridotti quantitativi di prodotto. Le vendite stesse sono state effettuate, come per il frumento duro per esigenze gestionali e soprattutto per esitare i residui quantitativi di grano tenero proveniente dal trasferimento effettuato in passato dall'Organismo d'intervento tedesco.

Il fatto più importante per il settore del frumento tenero è costituito, invece, dal trasferimento in Italia di tonn: 450.000 di prodotto dall'Organismo d'intervento francese. Tale operazione ha preso le mosse dalla decisione comunitaria di procedere ad un alleggerimento delle scorte di grano tenero, mediante la incorporazione negli alimenti del bestiame. Da parte italiana la misura stessa è stata ampiamente sostenuta al fine di consentire sia una maggiore utilizzazione di talune strutture ricettive esistenti nel nostro Paese e fino ad ora scarsamente impiegate e sia per creare una maggiore disponibilità di cereali foraggeri per la zootecnia in genere e per le industrie collegate in particolare. L'interoperazione si è con

cratizzata prima nella vera e propria fase di trasferimento e successivamente nella rivendita del prodotto stesso secondo specifiche modalità.

Fra il mese di giugno e di ottobre 1983 sono state applicate tutte le previste procedure per il trasferimento medesimo. In particolare è stato, inizialmente, concordato con l'Organismo d'intervento francese e con le Associazioni di categoria italiane interessate, il piano di prelievo del prodotto e quello di ricevimento. Occorre a tal proposito accennare al fatto che gli organi comunitari hanno fissato in anticipo che il trasferimento avvenisse da silos portuali a silos portuali e ciò per contenere al massimo le spese di trasporto che altrimenti sarebbero lievitate in maniera notevole nel corso del trasferimento verso i magazzini interni. Tale soluzione non ha, comunque, trovato completamente concordi le categorie degli allevatori ritenendosi le stesse sfavorite nell'approvvigionamento del cereale.

Tuttavia la dislocazione del grano è stata effettuata in tutti i maggiori porti italiani compresi quelli del Sud Italia, della Sicilia e Sardegna. Sono rimaste escluse solo le attrezzature portuali del Veneto e ciò per una precisa "disposizione comunitaria" mirante a non aumentare la disponibilità di cereali foraggeri in una zona già ampiamente eccedentaria.

Per assicurare la maggiore economicità possibile al trasferimento si è proceduto all'aggiudicazione del relativo servizio suddividendo l'intero quantitativo in n. 6 lotti. Ciò ha consentito una maggiore partecipazione di ditte alla gara indetta dall'AIMA e quindi per effetto della concorrenzialità posta in essere si sono registrati i prezzi più convenienti.

Nel prospetto seguente sono riportati sinteticamente i dati riguardanti il trasferimento in argomento con l'indicazione per ciascun lotto delle quantità trasferite e della relativa spesa. (Allegato 2;)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL TRASFERIMENTO DI TONN. 450.000 DI GRANO TENERO PANIFICABILE FRANCESE - ALL. 2

n. Lotto	Quantità imb. Tonn.	Quantità sbarco. Tonn.	Oali trasporto Tonn.	Controy. calli Lit.	Spese traspor.	I. V. A.	Dir. Dog.
1	91.450,000	90.739,470	710,530	209.535,297	2.250.584,500	589.338,940	21.201,820
2	65.600,000	64.948,538	651,462	192.116,144	1.834.176,000	434.616,360	15.258,120
3	64.540,000	63.920,667	619,333	182.641,302	2.000.094,600	417.554,050	8.651,940
4	70.000,000	69.320,576	679,424	200.362,138	2.205.000,000	453.611,760	7.535,230
5	85.099,280	84.260,496	838,784	247.357,402	2.748.706,744	551.662,550	11.924,170
6	73.310,720	72.927,108	383,612	113.127,178	2.648.496,381	482.875,050	2.908,950
TOTALI	450.000,000	446.116,855	3.883,145	1.145,139,461	13.687.058,225	2.929.658,710	67.480,230

Nel successivo prospetto è indicata la ripartizione del prodotto così come risultava giacente nei silos portuali dei vari Enti assuntori al momento del primo immagazzinamento. I dati riportati evidenziano la uniforme distribuzione del grano sul territorio italiano e in particolare la sua maggiore concentrazione nelle zone di più intenso sviluppo dell'attività zootecnica e mangimistica. In ogni caso si rileva una distribuzione percentuale per aree geografiche pari al 45% per il Nord Italia, al 23% per il centro Italia e al 32% per il Sud Italia. (Allegato 3).

La rivendita del prodotto è iniziata a partire dal mese di ottobre, non appena terminata la fase di ricevimento e ciò per mettere immediatamente a disposizione degli utilizzatori il cereale trasferito. A seguito di una precisa richiesta del settore avicolo, la Comunità ha disposto che tonn. 40.000 di grano fossero destinate ad una diretta utilizzazione da parte degli allevatori avicoli avuto riguardo alla situazione di crisi del settore medesimo.

L'A.I.M.A. ha, pertanto, provveduto ad impiantare due separati meccanismi di vendita riguardanti l'uno tonn. 410.000 destinate al settore zootecnico in genere e l'altra concernente tonn. 40.000 destinate al citato settore avicolo. Per tali vendite è stata prevista dalla CEE una procedura diversa dalle normali vendite, anche se basata sempre sull'aggiudicazione tramite pubblica gara.

L'aggravamento delle procedure ha riguardato innanzitutto la presentazione da parte degli offerenti di una doppia fidejussione. Occorre ricordare, infatti, che per la vendita di questo prodotto è stato fissato un prezzo minimo di aggiudicazione di ECU 200/tonn. in deroga alla norma corrente che come è stato detto in precedenza fissa il prezzo minimo di vendita

al livello più alto fra il prezzo di mercato e quello di riferimento. Per effetto, quindi, di tale deroga, è stato necessario prevedere oltre alla presentazione della normale cauzione a garanzia degli impegni connessi alla vendita anche una cauzione supplementare pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo offerto da ciascun partecipante alla gara. Tale seconda cauzione è stata prevista allo scopo di garantire, quindi, l'utilizzazione del prodotto ai fini di incorporazione negli alimenti del bestiame.

Per garantire e controllare la prevista destinazione del prodotto è stato fatto obbligo agli aggiudicatari di mantenere una separata contabilità delle partite acquistate nonché disporre i controlli richiesti dalla regolamentazione comunitaria.

Una particolare cautela mirante ad evitare distrazione di prodotto, con conseguente perturbazione del normale andamento del mercato del frumento tenero panificabile, è stata applicata in pieno la norma prevista dal regolamento comunitario e consistente nella colorazione del prodotto.

Con separato incarico è stato, infatti, dato mandato ai singoli assuntori di effettuare la colorazione con Blù patenti di ciascuna delle partite consegnate ai vari acquirenti indicati dall'A.I.M.A.. La messa a punto del sistema tecnico di colorazione è stata fatta in tempi ristretti attesa l'imminenza con cui sono state disposte le gare di vendita.

Dopo un primo esperimento di vendita avvenuto il 22 e il 23 ottobre 1983 rispettivamente per il settore zootecnico e per quello avicolo si è proceduto poi ad una pianificazione delle vendite stesse. In altri termini sono state fissate in anticipo 4 successive tornate di gara da effettuarsi il 21, il 22 novembre, il 15 dicembre e il 18 gennaio 1984. Tale programmazione ha consentito così la conoscenza, da parte degli opera-

tori interessati, della ulteriore offerta di cereali forag-
geri presenti sul mercato nell'arco del periodo considerato.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alle
risultanze dopo l'ultima gara effettuata il 18.01.1984.
(Allegato 3).

L'intero movimento del grano tenero panificabile è poi
sintetizzato nel sottoelencato prospetto per ciascuno dei me-
si del 1983.

MESE	INIZIO GIAC. Tonn.	ENTRATE Tonn.	USCITE Tonn.	FINE GIAC. Tonn.
GENNAIO	85.200,834	==	==	85.200,834
FEBBRAIO	85.200,834	==	2.767,140	82.433,694
MARZO	82.433,694	==	10.163,124	72.270,570
APRILE	72.270,570	==	470,656	71.799,914
MAGGIO	71.799,914	==	14.754,305	57.045,609
GIUGNO	57.045,609	==	1.666,835	55.378,774
LUGLIO	55.378,774	151.741,315	31,648	207.088,441
AGOSTO	207.088,441	257.897,956	==	464.986,397
SETTEMBRE	464.986,397	23.615,351	==	488.601,748
OTTOBRE	488.601,748	14.834,233	==	503.435,981
NOVEMBRE	503.435,981	1.754,850	98.346,837	406.843,994
DICEMBRE	406.843,994	==	95.080,831	311.763,163

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sillo Deposizione	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000		Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000		Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000		Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000		Differenza dei miliardi causa	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000
	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000	Q. 14 (incompleto) base reso all'Art. 411 del Decreto M. 1000			
VADO LIGURE	14.881.970	6.046	4.500	2.335	12.881	2.000.970	2.000.970	14.881.970		2.000.970	14.881.970
SAVONA BILOIS	16.711.000	2.700	4.700	1.711	14.111	2.600.000	2.000.000	16.711.000		2.000.000	16.711.000
CEMOVA BILOIS	16.533.400	1.700	1.500	1.532	14.732	1.600.400	1.000.000	16.533.400		1.000.000	15.732.000
LA SPEZIA FERUIT	14.736.000	5.000	6.000	1.736	12.736	3.000.000	2.000.000	14.736.000		2.000.000	14.736.000
LA SPEZIA FERUITI	15.365.870	6.100	2.000	4.065	12.965	2.400.870	1.000.000	15.365.870		1.000.000	13.965.000
LIVORNO G. I. A.	27.681.190	7.350	3.000	6.071	16.381	11.300.190	4.000.000	27.681.190		4.000.000	20.381.000
LIVORNO MAGG. TIRRENO	9.500.000	1.400	3.100	100	4.800	4.700.000	2.000.000	9.500.000		2.000.000	6.800.000
BILOGE LIVORNESI	10.137.500	4.100	900	1.000	6.100	4.037.500	1.000.000	10.137.500		1.000.000	7.100.000
CEVITAVECCHIA	15.303.408	2.810	3.330	3.455	10.835	4.480.408	2.000.000	15.303.408		2.000.000	12.803.000
NAPOLI MAGG. GER.	16.498.781	2.970	2.750	3.500	8.270	10.478.781	4.000.000	16.498.781		4.000.000	12.770.000
BILOGE CARARI MEZZE	4.983.173	1.950	1.200	3.035	4.483	3.500.173	2.000.000	4.983.173		2.000.000	8.483.000
CASTELLONARE	10.269.416	3.000	7.350	500	6.050	4.219.416	2.000.000	10.269.416		2.000.000	8.050.000
MESSINA FERUITI	10.453.320	200	--	760	400	10.053.320	--	10.453.320		--	400.000
CATANIA FERUITI	11.680.378	600	1.040	640	2.370	9.310.378	2.000.000	11.680.378		2.000.000	4.350.000
PALERMI FERUITI	14.428.500	200	300	400	800	13.828.500	600.000	14.428.500		600.000	1.400.000
SIRACUSA FERUITI	12.820.370	600	--	700	800	12.020.370	700.000	12.820.370		700.000	1.570.000
ORISTANO	4.980.340	1.400	1.200	300	3.400	1.580.340	--	4.980.340		--	3.400.000
BRINDISI NATARZZE	14.738.782	--	300	--	260	14.538.782	2.000.000	14.738.782		2.000.000	2.200.000
BARI FERUITI	19.813.711	2.400	1.200	6.500	8.100	11.713.711	3.000.000	19.813.711		3.000.000	11.100.000
ARONA FERUITI	10.000.000	2.200	--	1.100	3.300	6.700.000	2.000.000	10.000.000		2.000.000	5.300.000
AUDONA FERUITI	21.909.349	3.400	3.410	2.903	12.319	8.190.349	2.000.000	21.909.349		2.000.000	15.719.000
ARONA I. C. I. C.	8.183.683	3.400	1.600	1.182.683	4.183.683	--	--	8.183.683		--	8.183.683
ARONA SAI FERUITI	10.002.358	--	1.900	1.007	2.907	7.100.358	4.000.000	10.002.358		4.000.000	6.902.000
SAVENNA BICI	21.563.001	7.800	3.050	2.583	15.713	4.350.001	3.000.000	21.563.001		3.000.000	20.713.000
SAVENNA DOCKE CEREALI	27.000.000	14.100	4.860	4.000	23.960	4.040.000	2.000.000	27.000.000		2.000.000	25.940.000
SAVENNA C. A. P.	24.600.531	7.900	13.040	700	21.640	2.960.531	2.000.000	24.600.531		2.000.000	23.640.000
SAVENNA I. O. R.	29.546.813	14.900	6.100	2.546	23.346	6.200.813	4.000.000	29.546.813		4.000.000	27.546.000
SAVENNA VIGILIONE	7.000.000	5.850	--	150	6.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000		1.000.000	7.000.000
SAVENNA CAMPIANO	17.364.107	2.000	7.960	3.344	13.324	4.040.107	3.000.000	17.364.107		3.000.000	16.364.000
TOTALE	446.116.855	172.716	86.600	33.013.683	272.733.683	172.983.132	59.130.970	446.116.855		59.130.970	337.484.803

Anche per le operazioni relative alla gestione delle quantità di grano tenero panificabile è necessario procedere all'esposizione dei dati finanziari che riguardano soprattutto le spese tecniche atteso che per i quantitativi oggetto di trasferimento non vi è spesa d'acquisto ma solo esposizione del valore inventariale. Tale avvaloramento comporta, comunque, nel momento in cui viene effettuato, la formazione di un saldo creditorio da parte del FEOGA e quindi di conseguenza una indisponibilità di fondi per l'ADMA.

Le risultanze di gestione così come esposte nei confronti della sezione garanzia del FEOGA possono così sintetizzarsi:

- spese di acquisto	105.170.132.737
- ricavi vendita	37.971.868.337
- spese di entrata, uscita, conservazione e trasferimento	18.316.893.417
- spese di finanziamento	3.612.021.938

Anche per la campagna 1983/84 si sono determinate le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la corresponsione dell'indennità di compensazione per i quantitativi di grano tenero panificabile, mais e segale, giacenti nelle scorte di fine campagna. Si tratta, in altri termini, di una speciale indennità concessa agli operatori per i quantitativi di cereali giacenti alla data del 31 luglio e cioè al termine della campagna stessa.

Lo scopo di tale aiuto è quello di evitare il conferimento all'intervento di tali quantitativi e ciò per il vantaggio che ne potrebbe derivare per effetto dei nuovi prezzi di intervento e per il correlativo abbattimento di tutte le maggiorazioni mensili della precedente campagna. L'ammontare dell'indennità è risultata essere pari a L. 28.870/tonn. e quindi pari a poco meno di un decimo del prezzo del prodotto.

Per il pagamento dell'aiuto l'AIMA si avvale dagli Assessorati regionali all'Agricoltura che provvedono all'istruttoria delle singole istanze e della relativa documentazione. La istruttoria stessa deve essere conclusa entro il 15 settembre che rappresenta il limite entro il quale i richiedenti sono impegnati a conservare il prodotto e la relativa documentazione giustificativa dei movimenti a disposizione degli Organi di controllo. Trascorso tale termine, infatti, il prodotto è liberamente utilizzabile e l'ammissione all'aiuto è fatta esclusivamente sulla documentazione presentata dal richiedente.

L'ADMA provvede, quindi, al pagamento dell'indennità sulla base di elerchi di pratiche liquidabili trasmessi dagli Assessorati e mediante emissione di assegni da parte di un Istituto di Credito incaricato di tale servizio.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle richieste pervenute e all'ammontare dell'aiuto pagato. (Allegato 4).-

INDENNITA' DI COMPENSAZIONE CERZALI: 1983/84 (Pratiche 213)

REGIONE	IMPORTO	QUANTITA' TONN.
ALTO ADIGE	24.780.605	858,300
TOSCANA	779.580.795	27.001,527
MARCHE	431.228.210	14.936,002
FRIULI V.G.	1.717.077.055	1.059,400 ^{grano} 58.413,208 ^{mais}
MOLISE	146.590.435	5.077,300
ABRUZZO	118.807.455	4.115,010
EMILIA ROMAGNA	1.567.893.105	54.307,479
PUGLIA	364.438.465	12.622,675
VENETO	833.116.430	28.858,785
PIEMONTE	757.989.910	26.253,705
LOMBARDIA	530.469.435	18.373,317
UMBERIA	383.612.260	13.286,773
LAZIO	528.790.210	18.315,155
BASILICATA	6.715.565	232,600
SICILIA	120.608.765	4.177,400
SARDEGNA	530.876.910	18.387,430
CAMPANIA	1.278.441.695	44.280,052
Tot.	10.121.017.305	350.556,118

B) Integrazione prezzo grano duro.

Con la campagna agraria 1966/67 è stata istituita l'integrazione di prezzo al grano duro in base al Regolamento CEE 120/67 del 13/6/1967 che all'art. 10 stabiliva l'erogazione di una integrazione commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulla quantità effettivamente prodotta avente le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

L'integrazione di prezzo ha lo scopo di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della comunità; il secondo - prezzo d'intervento - è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

La procedura di erogazione dell'integrazione di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agraria 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso dell'annata agraria e della domanda di integrazione a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle com

missione stesse, dopo gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili a integrazione.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto.

Il pagamento veniva effettuato dagli uffici indicati mediante anticipazioni di fondi da parte dell'AIMA e gli uffici presentavano poi i relativi rendiconti agli organi regionali di controllo.

Poiché tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4/7/1973 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui dalla campagna agraria 1971/72 si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'AIMA sulla base di appositi elenchi di produttori inviati dagli uffici ed enti che l'AIMA stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uopo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi e spedisce direttamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state apportate con il Regolamento CEE n. 1143/76 del 17/5/1976 che ha sostituito il precedente numero 120/67 e successivamente con regolamento n. 2835/77 del 19/12/77.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella corresponsione dell'aiuto al grano duro relativo alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in aziende a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Con tali semplificazioni i pagamenti vengono effettuati con notevole snellezza ed entro i termini regolamentari ad eccezione di una minima percentuale relativa a pratiche non definite per irregolarità, per contestazioni varie per procedure giudiziarie o successorie e per mancato recapito postale degli assegni venendo incontro alle legittime aspettative dei produttori interessati.

Dalle allegate tabelle si evince l'ampiezza degli aiuti erogati nel corso degli ultimi anni e la rilevanza socio-economica per il Paese, in particolare per le regioni centro-meridionali ed insulari che sono le maggiori zone produttrici di grano duro.

Nell'anno finanziario 1983 l'attività dell'ufficio si è estrinsecata nel pagamento delle residue pratiche delle vecchie campagne che per motivi vari non erano state ancora definite, nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1982 e nell'inizio di quelli relativi al grano duro di produzione 1983.

Per quanto riguarda le vecchie campagne (dal 1971 al 1981) sono state ammesse a pagamento oltre alle poche prati-

che definite dopo l'esito di procedure giudiziarie e successorie, anche tutte le pratiche che, in un primo tempo erano rimaste bloccate a seguito della prescrizione della Comunità che i termini di pagamento fissati dall'art. 6 del Reg. CEE n. 2835/77 debbono considerarsi perentori, diversamente da quanto si era sempre in precedenza sostenuto dall'AIMA unitamente alla Direzione Generale della Tutela, e successivamente sbloccate e ammesse a pagamento, in base al telex 44482 del 10/5/83 con cui la Comunità, in via di sanatoria, ha consentito il pagamento di tutte le domande definite e liquidate dopo i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, purchè presentate agli uffici provinciali competenti entro il 16/6/1982.

Nell'anno decorso i pagamenti afferenti alle campagne di cui sopra ammontano complessivamente a £. 9.034.981.103.

Per quanto riguarda il raccolto 1982, i cui termini di pagamento erano fissati al 31/4/1983, in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1983, i pagamenti ammontano a £. 157.491.385.900. per cui come risulta dall'allegato prospetto, i pagamenti complessivi dell'aiuto per il raccolto 1982 ammontano a £. 224.620.732.620 e riguardano numero 347.569 produttori per 1.876.782 ettari pari al 96% del totale delle richieste.

Per quanto riguarda il raccolto 1983, le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 20 novembre 1982 e con successivo decreto ministeriale 7 giugno 1983 sono stati fissati gli importi dell'aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare n. 8 del 2 aprile 1983 l'AIMA ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati localmente del servizio.

L'aiuto comunitario, fissato in 99,81 ECU pari a lire 133,845,21 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso per le superfici ricadenti nei territori delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana nonché per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE nn. 75/268 e 75/273 del 28/4/1975.

I pagamenti, iniziati nel mese di ottobre 1983, ammontano al 31 dicembre 1983 a £. 97.076.970.620 pari al 37% del totale delle richieste e riguardano 129.380 produttori ed 725.293 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto.

Con il citato D.M. 20/11/1982 il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, alla istruttoria, alla liquidazione delle relative pratiche, nonché all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 8 è demandato ai seguenti Enti ed Uffici per le provincie a fianco di ognuno indicate:

A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo:

per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.

per le provincie: Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna

B) Ispettorati Provinciali Alimentazione

per le regioni: Piemonte e Lombardia

C) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Campania;

per le provincie: Modena, Parma, Piacenza, e Reggio Emilia

- D) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste, Alimentazione - Sezione Alimentazione
per le provincie della regione Marche
- E) Amministrazioni Provinciali; 8 Assessorati Agricoltura - sezione AFMA :
per le provincie della regione Toscana.

Con il regolamento CEE n. 2835/77 del 19/12/77, la CEE ha stabilito che i controlli in azienda debbono essere effettuati per sondaggio in misura non inferiore del 5% del totale delle superfici indicate nelle domande.

L'effettuazione di tali controlli è stata disciplinata dal MAF con apposita circolare le cui istruzioni sono richiamate nelle circolari emanate ogni anno dall'AFMA.

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali l'ampiezza delle aziende, le precedenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono punte elevatissime nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.

In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede all'applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi di dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria. La prescrizione dell'obbligo del pagamento dell'aiuto entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo al raccolto, di cui al citato reg.to 2835/77,

comporta una tempestività nei pagamenti che certo non avveniva in passato e viene incontro alle aspettative dei produttori interessati a favore dei quali si raggiunge lo scopo del beneficio che è tanto più efficace quanto più è tempestivo.

Per quanto riguarda l'espletamento in sede provinciale del servizio istruttorio e di liquidazione delle domande di aiuto, finora si era seguito il criterio per cui nelle regioni di maggiore produzione, e cioè dall'Emilia Romagna in giù, il servizio veniva espletato dagli enti regionali di sviluppo agricolo che per l'esperienza acquisita e per la professionalità dei loro tecnici davano garanzia della regolarità del servizio in particolare circa l'istruttoria e i sopralluoghi aziendali.

Senonché dal raccolto 1983 tale criterio si va modificando perchè alcuni enti di sviluppo (Marche, Campania, Toscana) hanno dichiarato la loro indisponibilità per cui il servizio è affidato, come risulta dalla suindicata tabella, agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura o dell'Alimentazione o addirittura, come nel caso della Toscana, agli uffici della Provincia.

Trattandosi di uffici solitamente carenti di personale o di strutture adeguate, sorge la preoccupazione che ne possa risentire la correttezza del servizio, in particolare l'espletamento dei sopralluoghi aziendali e l'osservanza dei termini di pagamento, preoccupazione ancora maggiore per la prossima campagna agraria per la quale l'ente di sviluppo che opera in Sicilia ha rifiutato la propria collaborazione.

Seguono tre tabelle relative a dati concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario in questione.

ATTERRAZIONI DA PREZZO COMUNITARIA IN FAVI ALLA INVENZIONE COLTIVATA

del 21/12/83

Anno di produzione	Importo per ettaro	Pagamenti effettuati		L.	L.
		Produttori n°	Ha		
1976	40.150	306.404	1.482.294	71.377.791.090	
1976	20.883	18.830	148.884	3.010.809.415	
1977	61.000	265.382	1.328.914	82.126.816.073	
1970	72.702	343.628	1.799.420	130.821.106.200	
1979	81.006	322.132	1.708.921	138.569.313.240	
1980	91.743	335.844	1.762.950	161.738.539.345	
1981	104.516	333.964	1.810.319	189.277.194.115	
1982	119.684	347.569	1.876.782	224.620.732.620	

INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPONDE IN BASE ALLA QUANTITÀ DI GRANO DURO

del 31/12/1983

Anno di produzione	Importo per quintale	Produttori n°	Pagamenti effettuati	
			Q.lli	L.
1967	2.172,50	359.461	21.902.124	47.756.164,155
1968	2.172,50	474.115	22.279.004	48.401.310.919
1969	2.172,50	456.318	28.625.009	60.806.076.704
1970	2.172,50	452.797	29.678.771	64.477.245.550
1971	2.216,25	463.231	36.595.693	80.533.230.400
1972	2.304,375	454.952	37.567.271	86.568.361.875
1973	2.566,40	379.972	28.399.486	72.885.490.670
1974	2.136,00	302.846	26.238.994	56.046.326.915
1975	2.135,64	320.982	31.875.684	68.074.639.485

A. I. M. A.

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 1983 SITUAZIONE DEI PAGAMENTI 31/12/83

REGIONI	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE A TUTTO IL				
	NUMERO	QUANTITA'	INT. RICHIESTA	NUMERO	%	QUANTITA'	%	INTEGR. PAGATA
PIEMONTE	6	21,10.00	2.824.135					
LIGURIA	18	77,43.00	10.363.635					
LOMBARDIA	208	1.194,51.28	159.879.815	2	1	7,35.00	1	983.765
VENETO								
FRUOLI V.G.								
EMILIA-ROMAGNA	1.078	6.817,79.67	912.529.427	993	92	6.325,37.45	93	846.620.825
TOSCANA	6.924	68.640,75.35	9.187.236.120					
MARCHE	17.595	100.724,54.11	13.481.497.360					
UMBRIA	144	1.829,90.24	244.923.670					
LAZIO	5.493	66.475,97.27	8.896.018.230					
ABRUZZO	11.698	34.938,92.16	4.676.407.300	9.422	81	27.127,77.93	78	3.630.923.760
MOLISE	18.036	88.796,00.00	11.084.919.270	9.384	52	40.355,48.34	45	5.401.387.410
CAMPANIA	20.373	73.284,32.00	9.808.755.200					
PUGLIA	66.875	427.107,75.00	57.166.326.490	49.531	74	300.535,10.00	70	40.225.185.565
BASILICATA	36.234	294.013,37.00	39.352.281.250	23.298	64	170.680,68.00	58	22.844.713.565
CALABRIA	27.228	127.572,03.83	17.074.906.215	16.750	62	79.764,20.99	63	10.676.057.685
SICILIA	112.675	592.752,82.00	79.337.126.085	20.000	18	100.497,44.00	17	13.451.098.045
SARDEGNA	14.714	84.936,22.59	11.368.306.985					
TOTALE GENERALE	339.299	1.969.183,45.50	263.564.301.187	29.380	39	725.293,41.71	37	97.076.970.620

C) Forniture, in aiuto alimentare, ai paesi in via di sviluppo.

1. AZIONI NAZIONALI.

I dati riassuntivi della specifica attività di settore, svolta dall'AIMA nel corso del 1983, costituiscono la migliore conferma dell'importanza che hanno assunto gli interventi diretti del nostro Paese, sia nell'ambito delle Convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati, sia al di fuori di tali Convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti agro-alimentari ^{alternativi} di cui l'Italia (ed in particolare il Mezzogiorno) risulta eccedentaria. Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti.

Nell'anno in esame, invece, la sola spesa erogata dall'AIMA per i predetti interventi, originati da accordi del nostro Paese (e, per esso, del Ministero degli Affari Esteri) con i destinatari (azioni nazionali) ha oltrepassato, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia) i cinquantatre miliardi di lire.

Tale spesa è connessa, in particolare, alla realizzazione dei seguenti aiuti:

- a) forniture, nell'ambito delle riferite Convenzioni internazionali, aventi per oggetto prodotti come il riso (per la maggior parte) la farina di frumento tenero e, per la prima volta, la pasta alimentare, per un ammontare complessivo di oltre ottantaduemila tonnellate, corrispondenti a più di duecentotrentunomila tonnellate di cereali.

Destinatari di dette forniture sono stati Paesi dell'area africana (Madagascar, Zaire, Etiopia, Mozambico, Guinea Equatoriale, Angola, Egitto, Ghana - tramite il Programma Alimentare Mondiale - Guinea Bissau e Somalia), Paesi del Centro e Sud America (Costarica, Nicaragua, Perù ed Ecuador) e lo Sri-Lanka;

- b) forniture, al di fuori delle citate Convenzioni, di prodotti agro-alimentari liofilizzati del nostro Mezzogiorno (a=ranciata, minestrone, zuppa di pomodoro, di piselli, di fa giolini, ecc.) per un ammontare complessivo di circa cento sessantacinque tonnellate, destinate alle Isole di Capo Verde, al Senegal ed alla Mauritania;
- c) forniture, sempre al di fuori delle menzionate Convenzioni internazionali, di duemilacinquecento tonnellate di doppio concentrato di pomodoro, destinate all'Egitto.

Anche nel 1983, le forniture in parola sono state per lo più effettuate con clausola CIF (costo, assicurazione e no lo) per le difficoltà dei Paesi beneficiari di sopportare i costi di trasporto del prodotto a destino. Ciò è stato reso possibile dall'assunzione diretta di tali costi da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Si continua peraltro ad evidenziare l'esigenza, già recepita dal Ministero medesimo in alcuni dei più recenti accordi, a far ricorso ad altre modalità di esecuzione (ad esempio: clausola "ex ship") che possano meglio tutelare la buona esecuzione delle forniture, addossando i rischi del trasporto alle ditte incaricate dall'AIMA della realizzazione degli aiuti, sino alla consegna della merce al previsto porto di sbarco.

Accanto alle descritte forniture, le cui procedure di aggiudicazione, esecuzione e liquidazione sono state curate interamente dall'AIMA, sono state altresì messe in atto da questa Azienda, nel corso del 1983, le procedure di aggiudicazione ed esecuzione di numerose altre forniture, con prodotti per lo più alternativi ai cereali e derivati, il cui costo, ammontante a circa trentuno miliardi di lire è risultato a carico, per circa diciotto miliardi, del Ministero degli Affari Esteri, e, per la restante cifra, di Organismi internazionali quali il Program

ma Alimentare Mondiale presso la FAO e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi.

Dai dati di sintesi sin qui esposti, che rappresentano in modo veramente inadeguato l'enorme incremento di attività del settore, emerge, come principale constatazione, che l'anno ormai trascorso ha costituito per l'aiuto alimentare nazionale un'ulteriore tappa di quel processo di diversificazione qualitativa dell'aiuto stesso che, accanto ai tradizionali prodotti cerealicoli (grano e farina) viene sempre più ad affiancarne altri, sia nell'ambito delle Convenzioni internazionali sui cereali medesimi con l'auspicata introduzione di un tipico prodotto italiano quale la pasta alimentare, sia al di fuori di tale ambito con prodotti agro-alimentari eccedentari del nostro Mezzogiorno (ortofrutticoli) sotto forma di scatolati e liofilizzati.

Ciò attraverso l'individuazione delle esigenze del mercato interno che indica linee di intervento più moderne e conformi agli interessi dell'agricoltura italiana.

L'ormai continuo processo di trasformazione e potenziamento dell'aiuto alimentare italiano ai Paesi in via di sviluppo viene peraltro a porre in gravissima crisi, attraverso una sempre nuova e più complessa problematica operativa, le deboli strutture che hanno il compito di affrontarla.

2. AZIONI COMUNITARIE

Il consuntivo del 1983, per quanto concerne la spesa relativa alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla CEE (azioni comunitarie) nel quadro delle Convenzioni internazionali per forniture di cereali e prodotti derivati ed al di fuori del quadro stesso, si conclude con un importo, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG, di poco superiore ai cinque miliardi e mezzo di lire, con una sensibile ridu=

zione rispetto all'anno precedente.

Tale spesa attiene a quelle azioni che - affidate dal la stessa CEE all'AIMA od ad Organismi d'intervento di altri Paesi della Comunità per la loro realizzazione - vengono comun que a comportare l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

Il verificarsi di detta circostanza, nel caso di prodotti acquistati sul mercato della Comunità, determina infatti, ai sensi della normativa CEE, la competenza AIMA al controllo dell'esecuzione degli aiuti ed al pagamento dei compensi alle ditte materialmente incaricate di eseguire le forniture, previo espletamento delle relative gare o trattative private di aggiudicazione da parte dei succitati Organismi di intervento.

I prodotti forniti (farina di frumento tenero, semolino di granturco e fiocchi d'avena) hanno superato appena le ventiduemila tonnellate, corrispondenti a circa ventinovemila tonnellate di cereali.

Gli aiuti in parola sono stati destinati agli stessi Paesi beneficiari (Alto Volta ed Egitto) o ad Organismi internazionali di assistenza, quali L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, la Lega delle Società della Croce Rossa ed altre Organizzazioni non governative (Caritas, ecc.) per la rispettiva distribuzione in Angola, Haiti ed Etiopia.

L'esame dei dati sinora enunciati conferma la tendenza CEE, già emersa nel corso del 1982, di ridurre il numero delle gare affidate a questo Organismo d'intervento.

A tale riduzione, non è stata forse estranea, come già evidenziato in passato, la difficoltà di questa Azienda di rispettare i termini di esecuzione previsti dalla normativa comunitaria, a causa soprattutto delle ristrettezze dei termini di esecuzione delle forniture.

A questo serio inconveniente, si è ora ovviato con la tempestività delle aggiudicazioni, resa possibile da specifica delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione ANMA al Direttore Generale.

E ciò, pur in presenza degli ulteriori e purtroppo necessari adempimenti introdotti dalla legislazione del nostro Paese per appalti e forniture pubbliche, al fine della prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa.

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune di mercato nel settore, stabilita con Reg. CEE n. 136/66 del 22/09/1966, prevede una serie di interventi che si concretano nella commercializzazione del prodotto e nella erogazione di provvidenze finanziarie in applicazione di appositi regolamenti comunitari.

A) Commercializzazioni.

Nel quadro della organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi di origine vegetale assume notevole rilevanza per il nostro Paese anche l'intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva, oltre che la eventuale formazione in caso di necessità, di scorte di prodotto destinate in via straordinaria alla regolazione del mercato stesso.

Premesso che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'attività dell'AIMA in questo specifico settore ha riguardato finora nove campagne di commercializzazione, ovverosia dalla campagna 1975/76 fino a quella corrente 1983/84.

In esecuzione degli artt. 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, nonché dei successivi regolamenti applicativi e modificativi, l'AIMA ha provveduto nel corso di dette campagne all'acquisto dai produttori di complessivi q.li 4.150.939 di prodotto, reimmettendone nel mercato mediante cessioni ad operatori industriali e commerciali complessivi q.li 3.008.549, pari al 72,5%. Sull'attività che ne è derivata all'Azienda fino al 1982 è stato riferito con le precedenti relazioni.

Attività svolta nel 1983.

Il mercato nazionale alla produzione di olio di oliva nel corso del 1983 ha fatto registrare un andamento piuttosto sostenuto, essendo stato caratterizzato da offerta sempre debole in conseguenza di un raccolto di olive che secondo le stime ISTAT non avrebbe fatto superare la produzione di q.li 4.300.000 di olio. Si sarebbe trattato sotto l'aspetto agronomico di un'annata di scarica e perciò la stessa qualità del prodotto avrebbe conseguito livelli inferiori al normale.

Tale situazione lasciava prevedere che i produttori nel corso dell'anno non avrebbero avuto l'interesse a conferire l'olio all'intervento se non per limitata quantità di prodotto più scadente (olio vergine lampante e olio di sansa di oliva, ambedue non commestibili); ma per contro sembrava lecito ipotizzare una prospettiva piuttosto incoraggiante per la vendita delle scorte detenute dall'AIMA, costituite prevalentemente da olio acquistato nelle precedenti campagne (riporti) e rimasto ancora invenduto nei magazzini. Prospettiva che come si dirà più avanti, è andata quasi completamente delusa.

a) Conferimenti di olio all'intervento.

L'attività ha riguardato dal 1° gennaio al 20 novembre, le operazioni a carico della campagna di commercializzazione 1982/83 e dal 21 novembre al 31 dicembre, quelle a carico dei primi due mesi della campagna 1983/84. A tale riguardo va osservato che con regolamento (CEE) n. 3034/83 del Consiglio del 27 ottobre 1983 la chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1982/83 è stata prorogata dal 31 ottobre al 20 novembre 1983 e conseguentemente, l'inizio della campagna 1983/84 è stato posticipato dal 1° novembre al 21 novembre 1983.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 1982/83 è stata avviata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIMA con delibera 11 novembre 1982 ed annesso atto disciplina

re, pubblicata in G.U. n. 322 del 23.11.1982, concernante l'attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare le modalità e le condizioni per l'affidamento ad assuntori del compimento in nome e per conto dell'AIMA, delle operazioni esecutive di intervento per detta campagna.

A domanda e mediante contratto concluso a trattativa privata il servizio esecutivo è stato affidato ai seguenti assuntori, enti cooperativi o associativi:

- Federazione italiana dei consorzi agrari, Roma, in proprio e quale mandataria dei federati Consorzi agrari provinciali e interprovinciali;
- Centrale oleifici Cooperativi, Bari;
- Unione Nazionale oleifici cooperativi associati agricoli (U. N.OL.COOP.), Roma;
- AGRISUD Consorzio per la valorizzazione dei prodotti agricoli Bari;
- Consorzio oleario sardo, Sassari;
- Associazione nazionale produttori olivicoli (A.I.P.O.) Roma.

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione dagli assuntori di cui sopra hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento comprendente n. 296 magazzini, con una capacità ricettiva totale di q.li 2.617.341 di prodotto. Per numero e capacità complessiva detti magazzini risultano ubicati nei 58 "centri di intervento" istituiti dalla Commissione CEE sul territorio italiano a seconda del potenziale produttivo e commerciale che caratterizza la zona olivicola servita da ciascun "Centro". Il territorio della Regione Pugliese ad esempio, che sotto questo aspetto è il più importante, dispone sul Centro Intervento di Bari di n. 61 magazzini per complessivi q.li 952.135, sul Centro di Brindisi di n. 23 per q.li 272.500, su quello di Foggia di n. 26 per q.li 300.700, sul Centro di Lecce di n. 38 per q.li 366.315 e su quello di Taran

In effetti, a causa della cennata situazione di mercato, per la campagna di commercializzazione 1982/83 la struttura operativa di cui sopra è stata utilizzata solo in parte molto limitata e addirittura, fra i sei assuntori cui era affidato il servizio esecutivo, l'AGRISUD, il Consorzio oleario sardo e l'A.I.P.O. non hanno operato affatto.

Quanto alla campagna di commercializzazione 1983/84, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. ha disposto l'organizzazione dell'intervento con delibera 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare pubblicata in G.U. n. 296 del 27 ottobre 1983. A fronte delle numerose richieste di affidamento pervenute anche da parte di privati operatori, il Consiglio ha ritenuto idonei solo gli enti assuntori per la precedente campagna ed ai medesimi ha affidato, il servizio esecutivo anche per la campagna 1983/84, con esclusione dell'AGRISUD che non ne ha fatto richiesta.

In relazione alla eccezionale produzione prevista per la campagna 1983/84, la capacità ricettiva globale dell'intervento è stata portata a q.li 3.491.068, di cui q.li 2.766.301 solo sul territorio della Regione Puglia.

Nel corso dell'anno come si è indicato nella unita tabella I, a carico della campagna di commercializzazione 1982/83 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi q.li 96.249,4 di prodotto delle varie qualità ed a carico della campagna 1983/84 complessivi q.li 43.111,9.

A proposito dell'olio 1982/83, oltre alla irrilevanza della quantità conferita dai produttori all'intervento, sono da rilevare soprattutto le caratteristiche qualitative dell'olio consegnato, in prevalenza olio di sansa di oliva ed olio vergine lampante; il che sembra confermare quanto si è detto in ordine all'andamento del mercato ed alla produzione di olio



di oliva nel corso dell'anno. Come d'altra parte, il considerevole quantitativo conferito nei primi 40 giorni (dal 21 novembre al 31 dicembre) della campagna 1983/84, in prevalenza costituito da olio commestibile delle migliori qualità, lascia già intravedere le ben diverse condizioni produttive e di mercato che avranno a realizzarsi nel corso del 1984 e quindi le massime proporzioni di prodotto che potranno affluire all'intervento.

Complessivamente pertanto nel 1983 gli assuntori hanno acquistato q.li 139.361,3 di prodotto, per una spesa da questi anticipata quale pagamento del prezzo di intervento ai produttori conferenti, di lire 32.725.608.650 compresa I.V.A., come risulta dalla tabella I allegata.

Nel quadro dei rapporti contrattuali con gli assuntori è stato provveduto ad erogare in favore dei medesimi ed a titolo di rimborso del finanziamento acquisti, la complessiva somma di L. 18.604.699.950; di queste L. 17.501.149.465 fanno carico alla gestione campagna 1982-83 e le rimanenti lire 1.103.550.485 alla precedente gestione 1981-82.

In connessione ai rimborsi di cui trattasi ed a titolo di compenso forfettario per gli oneri di prefinanziamento acquisti, è stata corrisposta ai medesimi la somma di L. 4.316.962.605 delle quali lire 391.486.885 per parte degli acquisti a carico della campagna 1982-83 e le rimanenti L. 3.925.475.720 per quelli a carico della precedente campagna 1981-82.

b) Vendite di olio dell'intervento.

Al 1° gennaio 1983 come indicato nella unita tabella II, erano giacenti nei magazzini, dell'intervento complessivi q.li 686.569,9 di olio di oliva delle varie qualità, quale ^{prodotto} acquistato nelle precedenti campagne e rimasto invenduto al 31 dicembre

1982. Se si tiene conto anche degli acquisti sopra menzionati, bisogna concludere che nel corso del 1983 sono stati in carico all'organismo di intervento complessivi q.li 825.931,2 di olio per un valore inventariale di L. 181.126.430.239. A fronte di tale situazione e con riguardo alla debole offerta di prodotto che andava registrandosi sul mercato, si sperava che le vendite nel corso del 1983 dovessero notevolmente alleggerire le scorte dell'intervento.

Le vendite però, nelle quantità e nei tempi di svolgimento, sono disposte dalla Commissione CEE e devono essere effettuate dall'A.I.M.A. mediante gare di aggiudicazione. I risultati di ciascuna gara in una esposizione ananima, devono essere trasmessi alla stessa Commissione la quale, sentito il parere del comitato gestione materie grasse, stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione; e sulla base di tale prezzo minimo il Direttore Generale dell'A.I.M.A. procede quindi all'aggiudicazione delle singole partite di olio oggetto di offerte.

Nel corso del 1983 la Commissione CEE ha disposto n. 18 gare di aggiudicazione, in media tre per ciascun bimestre, delle quali n. 10 per la vendita sul mercato interno e n. 8 per la vendita con obbligo di esportazione verso Paesi terzi. Ha disposto inoltre per ovvi motivi, che fosse posto in vendita solo il prodotto di riporto, cioè l'inventuro di precedenti campagne ivi compresi i residui oleosi e con esclusione pertanto dell'olio acquistato nel corso dell'anno.

I risultati quantitativi e qualitativi delle vendite in questione sono riportati nella unita tabella II e si concludono con la cessione complessiva di q.li 172.952,5 di prodotto, cui corrisponde un ricavato totale di L. 36.879.753.183 compresa I.V.A.. Pur nell'ambito di risultati così deludenti, anche le vendite hanno confermato che nel corso del 1983 il mercato domandava soprattutto olio delle migliori qualità (extra, fino

e semifino) cedute dall'AIMA nell'insieme, per il 65% del to tale venduto.

In effetti, lo scarso dinamismo del mercato ed il con seguente insuccesso delle vendite A.I.M.A. sembrano trovare spiegazione soprattutto nella circostanza che nel corso del 1983 è stato raggiunto nel nostro Paese un vero record nella importazione di olio di oliva: al 31 ottobre le statistiche indicavano un quantitativo di q.li 1.700.000 di prodotto en-trato in Italia, di cui il 70% solamente dalla Grecia.

Il trasferimento di olio greco malgrado le non trascu-rarabili spese di trasporto, si deve alle speciali condizioni di acquisto che i nostri operatori hanno potuto ottenere presso i produttori singoli ed associati di quel Paese, sia come quotazioni della merce e sia come pagamento del prezzo diffe-rito senza oneri, anche a tre mesi dalla consegna; ed in favo-re degli operatori stessi sono andati anche taluni vantaggi di ordine valutario.

c) Rapporti con gli assuntori e con la CEE per le gestioni di commercializzazione.

Nel corso dell'anno sono state corrisposte agli assun-tori le quote di acconto previste dal contratto, sui compensi per il servizio espletato dai medesimi relativamente all'olio commercializzato nella campagna 1982-83. In particolare:

- la complessiva somma di L. 1.908.130.205 compresa I.V.A. per l'olio acquistato ed immagazzinato a carico della campagna 1982-83;
- L. 5.569.633.263 compresa I.V.A., per l'olio riportato a carico della campagna 1981-82;
- L. 5.264.965.120 per i riporti ex campagna 1980-81;
- L. 832.346.615 per i riporti ex campagna 1979-80;
- L. 51.750 per i riporti ex campagna 1978-79;

- L. 243.572.595 per i riporti di campagna 1977-78;
- L. 54.533.250 per i riporti 1976-77;
- L. 3.195.390 per i riporti 1975-76.

Si è dato corso poi alla revisione amministrativo-contabile e quindi alla definizione dei rendiconti di gestione presentati dagli assuntori stessi nel febbraio per il prodotto commercializzato nella precedente campagna 1981-82. Si è trattato del riscontro di sette diverse gestioni che si concludono con i seguenti risultati:

- per la gestione di campagna 1981-82, saldo a credito dell'A.I.M.A. di L. 812.147.931;
- per la gestione di prima prosecuzione olio riporti ex campagna 1980-81, saldo debitore dell'AIMA di L. 782.990.680;
- per la gestione di seconda prosecuzione olio riporti ex campagna 1979-80, saldo debitore dell'A.I.M.A. di lire 127.176.191;
- per la gestione di terza prosecuzione olio riporti ex campagna 1978-79, saldo debitore dell'AIMA di L. 2.381.875;
- per la gestione di quarta prosecuzione olio riporti ex campagna 1977-78, saldo a credito A.I.M.A. di L. 5.870.130.705;
- per la gestione di quinta prosecuzione olio riporti ex campagna 1976-77, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 2.413.340;
- per la gestione di sesta prosecuzione olio ex campagna 1975-76, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 31.220.020.

In relazione ai menzionati risultati di detti rendiconti, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con deliberazione 27 ottobre 1983, sono stati predisposti i connessi provvedimenti di liquidazione e pagamento in favore degli assuntori, nonché di accertamento dell'entrata, rispettivamente dei saldi debitori e creditori di cui sopra.

Sono state parimenti predisposte le modalità e le prescrizioni da comunicare entro febbraio 1984 agli assuntori,

per la compilazione da parte dei medesimi degli otto rendicon
ti di gestione relativi al prodotto commercializzato nella
campagna 1982-83.

Quanto ai rapporti con la CEE - FEOGA, sono state for
nite mensilmente le comunicazioni prescritte per le domande
mensili di acconto e alla fine dell'esercizio 1983, che ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3194/83 si è concluso il 30 no
vembre 1983, si è provveduto all'invio dei dati e dei documen
ti necessari per la liquidazione da parte comunitaria dei con
ti relativi all'esercizio stesso.

Osservazioni e proposte sullo svolgimento degli adempimenti.

Oltre che dalla carenza del personale addetto, non po
che difficoltà derivano allo svolgimento della cennata attivi
tà da taluni aspetti della regolamentazione comunitaria e so
prattutto, dalle disposizioni amministrative che a livello na
zionale ne realizzano l'applicazione.

Si espongono a proposito di queste ultime, i due proble
mi più importanti. Il primo riguarda il sistema in vigore per
il rimborso agli assuntori del prezzo di acquisto del prodotto,
nonché il pagamento ai medesimi dei comessi compensi di prefi
nanziamento. La procedura, articolata su situazioni contabili
bimestrali, risulta particolarmente complessa e comporta pertan
to innumerevoli adempimenti sia per il riscontro dei documenti
contabili e sia per la predisposizione dei comessi provvedimen
ti. Tutto ciò non risponde affatto a quella esigenza di tempe
stività che il rimborso in parola presuppone ai fini del conte
nimento degli oneri di prefinanziamento.

E' da ritenere che un diverso sistema, magari ispirato
per quanto possibile alla tecnica bancaria, possa consentire di
assicurare preventivamente agli assuntori i finanziamenti neces

sari degli acquisti del prodotto.

Il secondo problema riguarda le modalità di gestione dell'intervento. In proposito a livello comunitario esiste un'unica gestione di commercializzazione dell'olio di oliva; in tal senso e per ciascun esercizio l'A.I.M.A. è tenuta a rendicontare su tutta la quantità di olio commercializzata nel corso dell'esercizio medesimo prescindendo dalle varie campagne di acquisto cui l'olio stesso fa carico. Invece presso l'A.I.M.A. come di norma, a ciascuna campagna di acquisto deve corrispondere apposita gestione ed apposito capitolo di spesa, con conseguenze sul piano operativo facilmente immaginabili ove si consideri ad esempio, che è tuttora in essere la gestione 1975-76 e lo sarà ancora fino a quando non saranno vendute le ultime rimanenze di prodotto a carico di quella campagna.

Per quanto riguarda la regolamentazione comunitaria, difficoltà di carattere operativo si pongono per l'applicazione delle norme che regolano la vendita del prodotto (sistema dell'aggiudicazione applicato per ogni singola vendita).

E' da auspicare al riguardo una procedura molto più semplice, che potrebbe essere quella di stabilire un periodo di 6-7 mesi durante la campagna, nel corso del quale determinate quantità e qualità di prodotto restino permanentemente in vendita presso i magazzini, con possibilità da parte degli operatori di produrre offerte ad esempio, una volta ogni 15 giorni. I prezzi minimi di cessione potrebbero essere stabiliti mensilmente dallo stesso organismo di intervento secondo criteri esattamente fissati dalla Commissione CEE. Potrebbero essere fatti salvi tutte le garanzie e gli obblighi previsti per l'acquirente dall'attuale sistema, ma certamente dovrebbero essere modificate le condizioni di pagamento del prezzo di vendita onde far sì che gli operatori stessi trovino maggiori propen-

sioni per gli acquisti presso l'organismo di intervento e questo a sua volta, possa esitare più sollecitamente le proprie scorte di olio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I

QUANTITÀ DI OLIO DI OLIVA DELL'INTERVENTO ACQUISTATE DALL'A.I.M.A. NEL 1983

QUANTITÀ DELL'OLIO	A CARICO CAMPAGNA DI COMM. NE 1982-83 (acquisti dal 1.01 al 20.11.1983)		A CARICO CAMPAGNA DI COMM. NE 1983-84 (acquisti dal 21.11 al 31.12.1983)		ACQUISTI COMPLESSIVI NEL CORSO 1983 (dal 1.01 al 31.12.1983)	
	Q. LI	Prezzo (L.)	Q. LI	Prezzo (L.)	Q. LI	Prezzo (L.)
EXTRA	---	---	12.114,5	4.096.365.372	12.114,5	4.096.365.372
FINO	8.219,7	2.675.668.770	11.690,1	3.869.695.322	19.909,8	6.545.364.092
SEMIFINO	7.857,7	2.392.101.518	5.991,4	1.884.230.440	13.849,1	4.276.331.958
LAMPANTE	12.017,6	3.390.101.787	7.723,9	2.207.865.254	19.741,5	5.597.967.041
OLIO SANSA	68.154,4	11.333.149.522	5.592,0	876.430.665	73.746,4	12.202.580.187
TOTALI	96.249,4	19.791.021.597	43.111,9	12.934.587.053	139.361,3	32.725.608.650

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUANTITÀ DI ORO ACQUISTATO NELLE PUNTEGGI DI MONETA DI CONVERSIONE, SOTTO ACCORDO INTERVENUTE AL DICEMBRE 1952	31 GENNAIO 1953		31 FEBBRAIO 1953		31 MARZO 1953		31 APRILE 1953		31 MAGGIO 1953		31 GIUGNO 1953		31 LUGLIO 1953		31 AGOSTO 1953		31 SETTEMBRE 1953		31 OTTOBRE 1953		31 NOVEMBRE 1953		31 DICEMBRE 1953	
	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.	Quantità in g.lli	Valore in L.
31 GENNAIO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 FEBBRAIO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 MARZO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 APRILE	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 MAGGIO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 GIUGNO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 LUGLIO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 AGOSTO	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 SETTEMBRE	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 OTTOBRE	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 NOVEMBRE	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
31 DICEMBRE	81,2	3.145.191	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633	10,0	3.771.633
TOTALE	1.199,6	43.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973	119,6	139.844.973

25

B) AIUTO COMUNITARIO PRODUZIONE OLIO DI OLIVA.

Nel corso dell'anno 1983 sono continuate le operazioni di pagamento delle integrazioni di prezzo olio di oliva per le pratiche residue afferenti alle produzioni di olio delle campagne olivicole trascorse, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto comunitario produzione olio di oliva della campagna 1982/83.

Il servizio relativo alle campagne olivicole 1970/71 e 1971/72 è stato svolto dall'A.I.M.A. attraverso la collaborazione degli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, limitatamente ad alcune provincie del centro nord, nonché degli Enti di Sviluppo Agricolo nelle regioni dove gli stessi operano con singole convenzioni stipulate dall'A.I.M.A., in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L.21/11/67, n. 1051, convertito con modificazione nella legge 12/2/1969 n. 5, nonché alle disposizioni di cui all'art.9 della legge 31/03/1971, n. 144.

Per tali campagne olivicole, per le regioni a statuto speciale i mezzi finanziari per il pagamento dell'integrazione di prezzo ai beneficiari sono stati somministrati dall'A.I.M.A. agli Ispettorati anzidetti mediante aperture di credito presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia, per le medesime campagne gli Enti di Sviluppo hanno ottenuto i fondi necessari al pagamento delle integrazioni di prezzo in questione tramite gli ordinativi di pagamento emessi dagli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, a favore dei quali questa Azienda ha emesso ordinativo di accreditamento, di corrispondente importo, sulla base delle domande ammesse a liquidazione.

Per le Regioni a statuto ordinario, avuto riguardo al limitato numero di pratiche di integrazione olio anteriori

alla campagna 1972-73, tuttora in pendenza, l'A.I.M.A. provvede al pagamento con ordinativo diretto a mezzo le Sezioni di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, conformemente a quanto all'uopo disposto con circolare del Ministero del Tesoro - Ufficio di Ragioneria presso l'AIMA - prot. 3861 del 14.11.1978, con quietanza del beneficiario.

Per la campagna 1972-73 e successive il pagamento è effettuato direttamente dall'A.I.M.A. - ai sensi dei D.P.R. n. 532 del 4.7.1973 e n. 727 del 24.12.1974 - a mezzo assegno circolare n.t. a favore degli aventi titolo, emesso da istituto di credito di diritto pubblico sulla base degli enunciati delle pratiche liquidate predisposti dagli uffici incaricati del servizio - Enti di Sviluppo o Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione.

Per quanto si riferisce al pagamento dell'aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82, si fa presente che il pagamento stesso avviene in applicazione della nuova normativa comunitaria vigente in materia, che prevede il regime dell'anticipo dell'aiuto tramite associazioni di produttori.

Il Regolamento CEE n. 1562 del 29 giugno 1978 che sostituisce gli artt. dal n. 1 al n. 20 del Regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 istituisce tale nuovo regime ^{di aiuto} alla produzione dell'olio di oliva.

In particolare per l'art. 5 di detto Regolamento n. 136/66, nel testo come sopra modificato, l'aiuto previsto per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978, è concesso agli olivicoltori soci di una associazione di produttori di olio di oliva riconosciuta, per la quantità di olio effettivamente prodotta.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 con regolamento CEE n. 2753 del 23 novembre 1978 sono stabilite

le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva che autorizzano lo Stato membro a versare alle Organizzazioni di produttori riconosciute, sin dalla presentazione delle domande di aiuto, un anticipo pari al massimo al 70% dell'importo dell'aiuto richiesto.

Pertanto con rapporto di convenzione annualmente stipulato dall'AIMA per ogni campagna olivicola con le associazioni riconosciute (C.N.O., U.NA.PR.OL., AIPO e UNASCO) con sede in Roma, viene affidato l'incarico di ricevimento, di formalizzazione e di controllo delle denunce - domande dei produttori associati, nonché di compilazione delle note riepilogative ai fini del pagamento dell'anticipo pari al 70% per la campagna 1978/79 e successive e al 55% per la campagna 1981/82 sull'importo complessivo dell'aiuto riferito al quantitativo di olio di oliva prodotto risultante dalla avvenuta molitura.

L'entità dell'acconto per la campagna 1982/83 è disposta in misura pari alle rese in olive ed olio da regolamento comunitario per la campagna stessa ^{stabilite}.

Le associazioni stesse procedono al detto pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile del beneficio comunitario spettante ai propri soci, in rapporto alla somministrazione dei fondi all'uopo ricevuti dall'AIMA sulla base delle note riepilogative o degli elenchi di saldo dell'aiuto.

Al beneficio dell'anticipo dell'aiuto non hanno titolo i produttori olivicoli non associati nei confronti dei quali l'aiuto comunitario viene corrisposto per la normativa vigente in forma forfettaria sulla base di rese in olive ^{ed in olio} determinate in sede comunitaria.

- regolamenti comunitari:

regolamenti base:

Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966;

Reg. CEE n. 1562/78 del 29.06.1978.

Campagna 1978/79

norme generali

Reg. CEE n. 2753/78 del 23.11.1978

modalità applicative;

Reg. CEE n. 3134/78 del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79 del 12.11.1979

Reg. CEE n. 2377/79 del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2607/79 del 22.11.1979 (rese in olive ed in olio)

Campagna 1979/80

norme generali:

Reg. CEE n. 2753/78 del 23.11.1978

modalità applicative

Reg. CEE n. 3134/78 del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79 del 12.11.1979

Reg. CEE n. 1858/79 del 15.07.1979

Reg. CEE n. 2377/79 del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2522/79 del 15.11.1979

Reg. CEE n. 2192/80 del 13.08.1980 (rese in olive ed olio)

Campagna 1980/81

norme generali;

Reg. CEE n. 2529/80 del 30.09.80

Reg. CEE n. 2528/80 del 30.09.80

modalità applicative

Reg. CEE n. 2941/80 del 13.11.80

Reg. CEE n. 2608/80 del 10.10.80

Reg. CEE n. 2745/81 del 9.09.81 (rese in olive ed olio)

Campagna 1981/82

norme generali:

Reg. CEE n. 2990/81 del 19.10.1981

modalità applicative:

Reg. CEE n. 3137/81 del 30.10.1981

Reg. CEE n. 2555/82 del 16.09.1982 (rese in olive ed olio)

Campagna 1982/83

norme generali:

Reg. CEE n. 1414/82 del 18.05.1982

Reg. CEE n. 2958/82 e n. 2959/82 del 4.11.1982

modalità applicative:

Reg. CEE n. 2964/82 e n. 2965 del 5.11.1982

Reg. CEE n. 2302/83 del 28.07.1983 (rese in olive ed olio)

NORME NAZIONALI:

- D.L. 9.11.1966 n. 912 (artt. 3, 6 e 15) che stabilisce, per la campagna olivicola 1966/67, la presentazione della domanda di che trattasi agli IPAL nonché la istituzione delle Commissioni Provinciali di nomina prefettizia cui sono demandati specifici adempimenti istruttori.

- D.L. 21.11.1967 n. 1051 (artt. 3 e 6) che recepisce l'obbligo della applicabilità delle disposizioni di cui sopra anche per la campagna 1967/68, prevedendo peraltro, con il disposto dell'art. 8, che l'ALMA può essere autorizzata dal M.A.F. ad avvalersi anche degli Enti di Sviluppo per l'espletamento del servizio istruttorio e definitorio in materia.

- D.L. 18.12.1968 n. 1234 (art. 3) che stabilisce l'applicabilità della citata procedura alle domande presentate per ottenere l'integrazione di prezzo della campagna 1968/69.

- D.P.R. 24.12.1969 n. 1053 (art. 1) che estende alla campagna 1969/70 i precedenti adempimenti procedurali.

- D.L. 18.12.1970 n. 1012 (art. 16) che prevede l'adozione delle richiamate disposizioni alle domande presentate per la campagna 1970/71 e successive.

- D.P.R. 4.7.1973 n. 532 e 24.12.1974 n. 727, che prevedono le modalità organizzative per l'istruttoria e la liquidazione del

Importo unitario dell'integrazione di prezzo olio di oliva:

- £. 21.375 al q.le per la campagna 1966/67 e 1967/68;
- £. 26.968,75 al q.le per la campagna 1968/69, 1969/70, 1970/71 e 1971/72;
- £. 28.187,50 al q.le per la campagna 1972/73 maggiorate del 9,50% per olio di sansa;
- £. 27.407,76 al q.le per la campagna 1973/74 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 28.523,79 al q.le per la campagna 1974/75 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 30.029,28 al q.le per la campagna 1975/76 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 38.625,93 al q.le per la campagna 1976/77 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 47.246,10 al q.le per la campagna 1977/78 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 49.748,94 al q.le per la campagna 1978/79 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 58.220 al q.le per la campagna 1979/80 maggiorata del 9% per olio di sansa;
- £. 64.516 al q.le per la campagna 1980/81 maggiorata del 1'8% per olio di sansa;
- £. 75.480 al q.le per la campagna 1981/82 maggiorata del 1'8% per olio di sansa;
- £. 83.695 al q.le per la campagna 1982/83 maggiorata del 1'8% per olio di sansa.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- AIMA - CENTRALIZZAZIONE MECCANOGRAFICA

Il criterio metodologico innovativo, introdotto dal di sposto dell'art. 3 del D.M. 26.9.80, prescrivendo che gli sta bilimenti di molitura trasmettono mensilmente all'AIMA una co

pia dei fogli dei registri di lavorazione accompagnata dai mod. F contenenti i dati riassuntivi di ciascuna partita molita, ha consentito all'ADMA, in esecuzione della delibera 19.12.80 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di dare inizio alla forma centralizzata della:

- a) memorizzazione meccanografica dei dati riportati nei fogli dei registri di lavorazione dei frantoiani relativamente ad ogni singola partita indicata nei citati registri, delle olive molite dai produttori;
- b) memorizzazione meccanografica dei dati indicati nelle dichiarazioni di lavorazioni (mod. F) allegate ai fogli dei registri di lavorazione;
- c) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai punti a) e b) con le risultanze dei dati di molitura dei mod. F esposti nelle domande di aiuto elaborati su nastri magnetici delle Associazioni nazionali riconosciute nei confronti dei propri associati, nonché quelli relativi ai produttori non associati;
- e) compilazione dell'archivio magnetico dei frantoiani - che in attuazione del D.M. 26.09.80 presentano all'ADMA i registri di lavorazione - attraverso la rilevazione meccanografica degli elementi e dei dati relativi alla potenzialità produttiva riportati sul frontespizio dei registri;
- f) verifica, sulla base di dati indicati, della rispondenza tra potenzialità dichiarata del frantoiano ed attività di molitura eseguita, con evidenziazione, attraverso segno meccanografico, dei casi di mancata rispondenza e fornitura periodica dell'elenco per provincia dei nominativi dei frantoiani per i quali non si riscontri detta rispondenza, nonché dell'elenco dei produttori che hanno molito presso detti frantoi allo scopo di facilitare la verifica dei casi sospetti di mancata veridicità;
- g) comparazione meccanografica delle domande di aiuto presenta-

te con la nota riepilogativa delle Associazioni riconosciute per ottenere l'anticipazione del 70% dell'aiuto in favore degli aventi titolo, onde eliminare eventuali casi di duplicazione di domande.

ORGANISMI ASSOCIATIVI RICONOSCIUTI

Le associazioni nazionali riconosciute (UNAPROL, CNO, AIPO e UNASCO) rimangono obbligate prima di redigere la domanda unica di aiuto, che si identifica nella nota riepilogativa, alla verifica delle quantità di olio e di olive per la quale ciascun socio ha richiesto l'aiuto e, a tal fine, l'Associazione "controlla" in particolare:

- la compatibilità della produzione di olive che ogni produttore ha dichiarato come triturate, con i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione;
- la corrispondenza tra le indicazioni fornite dagli olivicoltori sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità in magazzino dei frantoi, risultante dai mod. F allegati alle domande poiché gli stessi sono la esatta riproduzione di dati di molitura trascritti nella contabilità di magazzino dei frantoi.

In rapporto a quanto sopra le Associazioni espletano due tipi di adempimenti: quelli di istituto che concernono la verifica delle produzioni e la formalizzazione della domanda di ogni singolo produttore associato per quanto attiene alla completezza di compilazione, alla esistenza della documentazione prescritta (mod. F, dati catastali, stato di famiglia) alla quantità di prodotto indicata in domanda commisurata ai dati delle singole partite risultanti dal mod. F, nonché quelli contrattuali stipulati con l'ALMA attinenti a specifiche modalità di compilazione meccanografica delle note riepilogative e di memorizzazio

ne dei dati agronomici, considerate necessarie per la facilitazione dei raffronti previsti nell'ambito del sistema di controllo nazionale.

UFFICI LIQUIDATORI

Uffici liquidatori - (Ispettorati provinciali dell'alimentazione o Enti di sviluppo) all'uopo designati dalle Regioni - curano la determinazione della qualità di olio ammissibile all'aiuto, sia dei produttori associati e sia dei produttori singoli, acquisendo se del caso il parere delle locali Commissioni Provinciali Olio, ciò ai fini della rendicontazione delle pratiche pagate alle Ragionerie Regionali e alle Delegazioni regionali della Corte dei Conti cui compete il controllo successivo ai sensi del D.P.R. 4.7.1973, n. 532 e n. 727 del 24.12.1974.

SITUAZIONE CONTABILE

Il pagamento del beneficio comunitario per le campagne olivicole dal 1966/67 al 1977/78 può ritenersi completamente esaurito in quanto risultano ancora da definire le sole pratiche per le quali gli interessati non hanno perfezionato la relativa documentazione richiesta dall'Ufficio incaricato del servizio oppure sussistono contestazioni d'ordine giudiziario o amministrativo, ovvero questioni di carattere successorio.

La situazione contabile risultante sui capitoli di bilancio dell'ALMA - anno 1983 - al 31 dicembre - è la seguente:

Aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva

campagna 1972/73 cap. 1221		
- titoli di spesa disposti	£.	8.267.595
campagna 1973/74 cap. 1231		
-titoli di spesa disposti	"	28.398.160

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

campagna 1974/75 cap. 1241		
- titoli di spesa disposti	£.	69.537.945
campagna 1975/76 cap. 1251		
- titoli di spesa disposti	"	109.372.565
campagna 1976/77 cap. 1261		
- titoli di spesa disposti	"	219.773.335
campagna 1977/78 cap. 1271		
- titoli di spesa disposti	"	283.953.405
campagna 1978/79 cap. 1281		
Acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	—
campagna 1979/80 cap. 1291		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	38.975.870
campagna 1980/81 cap. 5200		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	—
campagna 1978/79 cap. 5208		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	2.782.251.690
campagna 1978/79 cap. 5209		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	264.716.650
campagna 1979/80 cap. 5210		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	40.078.956.855
campagna 1979/80 cap. 5211		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	2.773.721.905

campagna 1980/81 cap. 5212 saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	£.	60.416.299.060
campagna 1980/81 cap. 5213 altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	7.246.354.450
campagna 1981/82 cap. 5214 acconto 55% associati		
- titoli di spesa disposti	"	140.265.820.709
campagna 1982/83 cap. 5225 acconto associati		
- titoli di spesa disposti	"	173.801.760.355

In merito alla indicata situazione contabile si chiarisce che allo stato degli atti nella corrente gestione anno 1983 devono praticamente ritenersi concluse le operazioni di saldo dell'aiuto delle domande dei produttori associati della campagna 1978/79, mentre sono in fase di avanzata definizione le domande di saldo per le campagne 1979/80 e 1980/81 ciò per effetto del superamento della sospensione dei pagamenti da parte dei servizi della Comunità che ha previsto la prosecuzione dei pagamenti stessi subordinatamente all'attuazione di modalità di verifica e controllo della titolarità del diritto all'aiuto in rapporto alla attendibilità delle produzioni da ritenere ammissibili.

Per l'espletamento delle operazioni di cui sopra da parte degli Uffici liquidatori ai fini di un sollecito adempimento, questa Azienda ha adottato un sistema di elaborazione meccanografica centralizzata con inserimento delle domande presentate in appositi tabulati, opportunamente distinti in tre fasce di compatibilità in relazione alle produzioni dichiarate

(campagna 1979/80) ovvero in due fasce a seconda che tratta si di domande senza anomalie o con anomalie (campagna 1980/81).

In ordine alle domande inserite nei menzionati tabulati devesi rappresentare la specifica competenza che viene riservata alle locali Commissioni provinciali olio, supporto tecnico che affianca l'azione dell'Ufficio liquidatore nel determinare le quantità di olio riconoscibili all'aiuto, cui compete altresì adottare le opportune modalità operative di verifica della compatibilità delle produzioni secondo criteri generalizzati di rese in olive ed in olio. Tale deliberazione della Commissione olio nelle sue risultanze deve ritenersi espressione di motivate considerazioni del rapporto piante e superficie olivetate, delle medie zionali, e dei controlli eseguiti. E' da aggiungere che l'indicata adozione di un unico criterio può avere l'effetto di contemporanea definizione di più pratiche risultate incluse nell'apposito tabulato meccanografico, facilitando il lavoro della Commissione per un più attento esame delle produzioni elevate non rientranti nei criteri predeterminati e allo scopo di riconoscere l'attendibilità dei quantitativi di olio se provenienti da aziende olivicole maggiormente curate, ovvero riscontrare fattispecie di produzioni sospette.

Allo stato attuale non può prevedersi l'entità degli importi degli aiuti ancora da corrispondere a titolo di saldo in quanto tale entità rimane sempre subordinata agli esiti della ultimazione delle verifiche e dei controlli resi più incisivi che condizionano la spesa ai fini della imputabilità al FEOGA.

INTEGRAZIONE PREZZO PER I SEMI OLEOSI

L'integrazione prezzo per i semi oleosi è istituita con regolamenti CEE n. 136/66 del 22.09.1966, n. 2681/83 del 21.09.1983 per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti

nella comunità e trasformati per la produzione di olio.

L'integrazione non ha la funzione di assicurare un aiuto alla impresa di trasformazione in quanto tale, bensì promuovere la coltivazione dei semi oleosi, garantendo ai coltivatori il prezzo minimo comunitario che si pone a livello sensibilmente superiore a quello dei semi acquistati sul mercato internazionale.

In sostanza le integrazioni di prezzo per i semi oleosi ritirati e trasformati, pur essendo corrisposte alle imprese di spremitura sono di fatto dirette ai produttori agricoli, nell'ambito dell'attuazione della organizzazione comune di mercato attuato per i semi oleosi assicurando ai produttori stessi prezzi remunerativi ed equo tenore di vita alla popolazione agricola.

LA SITUAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO DEI SEMI OLEOSI AL 31/12/1983 E' LA SEGUENTE:

- Aiuto alla produzione di semi di colza e ravizzone camp. 1982/83 cap. 5220 £. 582.590.355 = riferite a q.li 18.360,58;
- Aiuto alla produzione di girasole campagna 1981/82 l i r e 60.353.020 = (cap. 5222) riferite a q.li 2.523,62;
- Aiuto alla produzione di colza e ravizzone campagna 1983/84 cap. 5231 £. 1.929.195.710 = riferite a q.li 72.594,63;
- Aiuto alla produzione di girasole campagna 1982/83 cap. 5223: £. 13.111.399.890 = riferite a q.li 337.603,93;
- Aiuto alla produzione semi di girasole campagna 1983/84 cap. 5232 £. 51.309.448.790 = riferite a q.li 1.356.168,51.

INTEGRAZIONE PREZZO SEMI DI RICINO

L'integrazione di prezzo per i semi di ricino è istituita dai regolamenti CEE n. 2874/77 del 19.12.1977, n.1193/78

dell'1/6/1978, n.1353/78 dal 25.7.1978, n.2081/79 dal 26/9/1979.

La concessione dell'aiuto è data al primo acquirente trasformatore del prodotto previa presentazione dei contratti di coltivazione e vendita del ricino, all'uopo convenuti con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di ricino in quanto con il ritiro del prodotto viene garantita una remunerazione al coltivatore corrispondente al prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1983 è di £. 6.483.495.

INTEGRAZIONE PREZZO SEMI DI SOIA

L'integrazione prezzo per i semi di soia è istituita dal Reg. CEE n. 1900/74 del 15.07.1974 per la corresponsione della integrazione di prezzo ai produttori di seme di soia sulla base di ettaro coltivato. La normativa comunitaria è sostanzialmente modificata con i successivi regolamenti numeri 1614/79 del 24.07.1979 e 1724/80 del 30.06.1980, che dispone la concessione dell'aiuto a favore del primo acquirente del prodotto previa presentazione di contratti di coltivazione e vendita della soia, stipulati con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di soia in quanto garantisce al produttore il prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1983 è di £.720.677.850= campagna 1982/83 cap. 5219 riferite a q.li 18.689,52.

C) AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali prevista dal Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966, è stato istituito con Reg. CEE n. 1562/78 del 28.06.1978 il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, che è diventato operante dal 1° Aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto, sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato, pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto, così determinato, una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'istituzione di tale nuovo regime di aiuto introduce uno strumento valido ai fini della garanzia del prezzo più remunerativo per il produttore, per effetto della maggiore competitività dell'olio di oliva nei confronti degli olii di semi.

L'aiuto al consumo viene corrisposto alle Imprese confezionatrici di olio di oliva riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78 del 19.12.1978. Il riconoscimento viene concesso dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Le imprese confezionatrici riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per le quantità di olio di oliva, confezionato in recipienti di contenuto pari o inferiore a litri 5, provvisti dell'indicazione del numero di identificazione e di un sistema di chiusura irrecuperabile, immesse sul mercato a

decorrere dalla data di rilascio del numero di identificazione.

Poiché l'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire, sugli olii provenienti dai Paesi Terzi una cauzione fidejussoria corrispondente all'importo dell'aiuto, a garanzia che sugli olii medesimi non venga chiesto l'aiuto al consumo.

La cauzione fidejussoria viene costituita in favore dell'ADMA, e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio importato è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 apposite Convenzioni tra l'ADMA e gli Organismi Professionali riconosciuti: ASSITOL - OLIVA, FEDEROLIO, U.N.A.PR.OL., C.N.O., ed A.I.C.O., a partire dalla campagna 1982/83.

Con Decreto Ministeriale 9.11.1979, pubblicato sulla G.U. n. 311 del 14.11.1979, è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le Imprese confezionatrici di olio di oliva siano effettuati, oltre che dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

Poichè in seguito si è rilevata l'esigenza di procedere ad un aumento dei Funzionari da destinare ai controlli, in considerazione della molteplicità delle domande di aiuto presentate, e dell'accresciuta complessità dei controlli, è stata disposta la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/83, iniziata il 1° novembre 1982 e terminata il 20 novembre 1983, gli Organismi Professionali riconosciuti sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8.10.1982, ad effettuare delle verifiche presso Imprese confezionatrici loro aderenti, segnalate allo scopo dall'A.I.M.A..

In applicazione del citato D.M. 8.10.1982, sono state effettuate nel corso dell'anno 1983 n. 7 verifiche, da parte degli Organismi Professionali riconosciuti, su Imprese confezionatrici segnalate dall'A.I.M.A., in quanto avevano presentato notevoli incrementi percentuali delle quantità di olio su cui veniva richiesto l'aiuto.

Per n. 3 verifiche, effettuate in collaborazione con gli Istituti di Vigilanza competenti per territorio, si sono rilevate gravi irregolarità di natura penale, che hanno comportato la denuncia delle Imprese all'Autorità Giudiziaria, con conseguente blocco, a titolo cautelativo, da parte dell'A.I.M.A. dell'erogazione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva per le successive domande.

Durante l'anno 1983 sono stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva a Imprese confezionatrici riconosciute:

- Litri di olio per cui è stato richiesto l'aiuto:

Camp. Commerc.ne 1978/79	lt.	8.770
" " 1979/80	lt.	165.588
" " 1980/81	lt.	454.225,50
" " 1981/82	lt.	11.375.772,95
" " 1982/83	lt.	298.836.265,40

- Ammontare dell'aiuto liquidato:

Camp. Commerc.ne	1978/79	L.	2.409.515
"	"	1979/80	L. 56.859.110
"	"	1980/81	L. 224.788.795
"	"	1981/82	L. 8.535.180.950
"	"	1982/83	L. 274.912.228.555

D) SCHEDARIO OLEICOLO

Nel corso del 1983 sono proseguiti regolarmente i lavori per la realizzazione dello Schedario Oleicolo Italiano prevista dal Reg. CEE n. 154 del 21 gennaio 1975.

Preme far rilevare il pieno rispetto dei tempi preventivati per l'esecuzione delle complesse operazioni ottenute mediante una stretta collaborazione ed un continuo raccordo tra il Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano, le Associazioni dei produttori Olivicoli, UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO ed il Comitato Tecnico Amministrativo per lo Schedario Oleicolo Italiano, appositamente costituito nell'ambito dell'AIMA, per lo svolgimento dei compiti di consulenza, coordinamento e controllo di tutte le operazioni connesse alla realizzazione dell'opera.

Nelle numerose riunioni avute nel corso dell'anno il Comitato ha provveduto a mettere a punto ed in qualche caso a modificare le metodologie operative tenendo sempre ben presente il perseguimento di due precisi obiettivi: la buona esecuzione dei lavori e nel contempo per quanto compatibile il rispetto dei costi preventivati.

• In tale prospettiva il Comitato ha preteso ed ottenuto dal Consorzio la riduzione del prezzo della microfilmatura - voce n. 3 - in quanto l'ampliamento dell'operazione, resosi necessario per la mancata meccanizzazione del Catasto in numerose provincie, non giustificava il mantenimento del prezzo originariamente pattuito; così, il prezzo delle orto-foto e dei fotopiani - voce n. 21 - è stato ridotto in quanto si è addivenuti con il Consorzio alla rideterminazione dell'unità di misurazione prendendo a riferimento il foglio catastale.

Ancora, il Comitato ha predisposto uno studio sui costi della fotointerpretazione - voce n. 26 - in modo da pervenire

con il Consorzio alla ~~rideterminazione~~ sia operativa che economica che consenta il rispetto per quanto possibile della previsione di spesa per detta voce.

Proprio per dotare il Comitato di un proprio supporto operativo e di uno strumento di controllo, efficiente e veloce, l'Azienda, dopo l'adozione delle opportune deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha stipulato con la S.r.l. "Geotopografica Roma" apposita convenzione con la quale ha incaricato la stessa a dare assistenza e collaborazione al Comitato nell'attività di controllo degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

In complesso si può affermare, come d'altronde rilevato dalla Comunità Economica Europea che, con il proprio Centro di Ispra, verifica le relazioni trimestrali consuntive sui lavori che l'AIMA è tenuta ad inviare, che l'andamento dei lavori è da ritenersi del tutto soddisfacente e tale da far presumere, allo stato attuale, che dalla realizzazione dello Schedario si otterranno certamente gli strumenti di conoscenza dell'olivicultura italiana che ci si era prefissati di avere; senza tener conto di altre innumerevoli possibilità di utilizzare il materiale che si va ottenendo in settori diversi.

Per una migliore comprensione di quanto realizzato nell'anno di cui trattasi si indicano di seguito le quantità di lavoro svolte:

- Zonaggio aree olivetate	completato nel 1982
- Fotoriproduzione tavole censuarie	pagine 505.502
- Fotoriproduzioni registri partitari	partite 1.019.239
- Fotoriproduzioni prontuario partic.	partic. 134.837
- Selezione informazioni part.cat.	Pagine 798.620
- Codifica e memorizzazione dati	partic. 207.993
- Reperimento dati ed el.nastri magn.Catasto	" 891.665
- Elaborazione tabulati	" 822.764

- Elabor.e stampa di tutte le partic. olivetate e non	partic.	2.661.276
- Stampa e intestazione scheda rilev.	schede	235.777
- Elaborazione tavolette I.G.M.	Tavolet.	775 - Termina
- Microfilmatura fogli di mappa cat.su arc.fogli		21.309
- Microfilmatura " " " originali "		2.934
- Osservazioni preliminari per ogni partic. olivetata	partic.	94.125
- Operazioni per definizione aree da aerofotografare	Tavolet.	832
- Riprese aerofotografiche	ettari	5.076.600
- Esecuzione ortofoto	ettari	287.232
- " "	fogli	752
- Esecuzione fotopiani	ettari	333.056
- " "	fogli	511
- Esecuzione riporto su foto aeree limiti catastali	ettari	155.462
- Esecuzione ingrandimenti	copie	10.160
- Fotointerpretazione	partic.	277.623
- Memorizzazione dati	caratteri	16.108.182
- Rilevamento a terra	partic.	79.835
- Memorizzazione e controllo corretta acquisizione dati delle schede	schede	34.516
- Memorizzazione dichiarazioni olivicolto ri	dich.	38.947
- Analisi e programmazione	0,20% - terminata	

Le Associazioni dei Produttori pur avendo svolto nel 1983 parte del lavoro loro affidato non hanno presentato nel corso dell'anno nessun stato di avanzamento lavori.

Per concludere sembra doveroso dire che lo stato ed il modo di attuazione dell'opera che costituisce non solo una fon

te conoscitiva ma anche uno strumento di lavoro per l'adozione, ove necessario, di responsabili decisioni nel settore della produzione dell'olio di oliva, potrebbe essere compromesso da dubbi ed incertezze circa la realizzazione dell'opera a causa delle diverse e contrastanti voci che provengono da Bruxelles sull'insieme delle decisioni di politica comunitaria nel settore in questione.

S E T T O R E D E I P R O D O T T I I T T I C I

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970, altri se ne sono aggiunti e in modo tale da rendere la materia mancante della necessaria chiarezza e le relative norme di non facile consultazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune ^{dei mercati} nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il regolamento CEE 100/76 del 28 gennaio 1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1.1.1983 il reg. CEE 100/76 è stato sostituito dal reg. CEE 3796/81 del 29 dicembre 1981 che ha modificato la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1975 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministro della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari le funzioni dell'ADMA, quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati;

- controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situa

- zioni di crisi grave di mercato;
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori;
 - corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
 - corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
 - aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
 - indennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera;
 - restituzione all'esportazione.

I - Controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità.

Il controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità consiste nella verifica della presentazione in vendita dei prodotti secondo la categoria e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per i prodotti ittici.

Di tale controllo in Italia, in virtù delle leggi 2 agosto 1975 n. 388 e 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata la AIMA che non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

II - Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato.

L'intervento nella commercializzazione per situazioni ^{(di crisi} grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunita-

ria limitatamente alle acciughe e sardine del mediterraneo.

La disciplina comunitaria sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti ittici, ha riservato alla Commissione la decisione di dichiarare la situazione di crisi grave.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ittici nel corso dell'anno 1983 è stato tale da non far registrare condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi grave di mercato.

III - Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa, dalla regolamentazione comunitaria, alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificino situazioni di crisi grave.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una delle seguenti destinazioni: distribuzione gratuita ad opere di beneficenza; alimentazione animale del prodotto allo stato fresco; alimentazione animale del prodotto trasformato in farina; fini diversi dall'alimentazione.

Le organizzazioni di produttori hanno ritirato durante l'anno 1983 tonn. 12.584,087 di sardine e tonn. 4.073,039 di acciughe la cui destinazione non è dato ancora sapere poiché

non sono pervenute a questa Azienda le domande di compensazione finanziaria con le relative specifiche indicazioni.

IV - Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.

Le somme erogate dall'AIMA durante l'anno 1983 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1982 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 per il quale sono state liquidate anticipazioni dello stesso anno.

Per il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1982 le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 100/76 che appunto prevedeva un contributo di compensazione finanziaria alle organizzazioni dei produttori in funzione della quantità di prodotto ritirato dalla vendita.

L'ammontare del contributo è variato a seconda della specie e categoria di qualità oltre che del prezzo di orientamento (stabilito dalla CEE) e del prezzo di ritiro (fissato dalle Organizzazioni dei produttori) ed è stato pari all'indennità corrisposta dalle Organizzazioni dei Produttori ai propri soci, dai quali il prodotto è stato ritirato, diminuito dei ricavi che forfettariamente la CEE ha attribuito a seconda della destinazione data al prodotto.

L'accertamento della specie, della categoria di qualità, della quantità e della destinazione dei prodotti ritirati è sta

to demandato ad apposite Commissioni di Controllo nominate dalle Capitanerie di Porto.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1982 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1983, le somme residue spettanti alle organizzazioni dei produttori così come appresso indicato: £. 518.364.595 di compensazione finanziaria per q.li 29.143,12 di acciughe e £. 2.113.485.950 di compensazione finanziaria per q.li 106.777,90 di sardine.

Il quantitativo di acciughe per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 518.364.595, pari alla differenza tra la compensazione finanziaria lorda di £. 665.012.773 e i ricavi forfettariamente attribuiti di £. 146.648.179, è stato interamente destinato all'alimentazione animale previa trasformazione in farina.

Il quantitativo di sardine per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 2.113.485.950 pari alla differenza tra la compensazione finanziaria lorda di £. 2.639.203.142 e i ricavi forfettariamente attribuiti è stato avviato alle seguenti destinazioni con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

-alimentazione animale previa trasformazione in farina	q.li 104.47480	£. 525.717.190
-fini non alimentari	" 2.303,10	£. —
	<hr/>	
	q.li 106.777,90	£. 525.717.190
	<hr/> <hr/>	

Per il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 3796/81 che prevede un contributo di compensazione finanziaria alle Orga

nizzazioni dei produttori che abbiano operato ritiri di sardine e/o acciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle competenti Capitanerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'AIMA liquida i relativi contributi.

Poichè soltanto a fine anno è possibile calcolare con esattezza l'ammontare della compensazione finanziaria per l'anno 1983 ^{sono} non/state ancora presentate le relative domande mentre sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che le hanno richieste e che all'uopo hanno costituito una cauzione pari al 105% dell'anticipazione.

Le anticipazioni accordate sono state di £.749.561.290 per le sardine e di £. 293.600.595 per le acciughe.

V - Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe.

Un premio di riporto speciale viene concesso alle indu

strie e/o alle Associazioni di Produttori che sottopongono ad uno o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE numero 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo di acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 100 ECU/ton. per la trasformazione in conserve, 75 ECU/ton. per la salagione e 50 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione e, ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità ^{della} giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio di cui si tratta.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1983 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 1.524.566 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 100.160.665;
- acciughe congelate pari a Kg. 220.512 per le quali è stato liquidato un contributo pari a £. 14.230.655;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 1.142.785 per le quali è stato liquidato un premio di £. 147.454.450.-

VI - Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori.

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso ^{dei prezzi} dei prodotti ittici per manga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione il compito di stabilire l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

VII - Restituzione all'esportazione.

Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'art. 1 par.2 del Reg. CEE 3796/81, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità è coperta da una restituzione all'esportazione.

Durante l'anno 1983 non sono state avanzate domande per la restituzione all'esportazione.

VIII - INDENNITA' DI CONCESSIONE AI PRODUTTORI PER I TONNI DESTINATI ALL'INDUSTRIA CONSERVIERA.

E' concessa un'indennità di compensazione ai produttori di tonni che destinano gli stessi all'industria conserviera per un importo pari alla differenza tra il prezzo alla produzione comunitaria e il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario.

Non essendosi verificate le condizioni per effettuare questo tipo di intervento, nell'anno 1983 non sono state corrisposte indennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera.

SETTORE DELL'APICOLTURA

Con D.P.R. 8 luglio 1981 è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di provvedere all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. CEE n. 1198/81 del 28 aprile 1981, relativo all'istituzione di un regime di aiuto all'apicoltura per la campagna 1981/82, 1982/83, 1983/84 ed ogni ulteriore intervento comunitario a favore dell'apicoltura.

L'aiuto concesso a richiesta delle Associazioni di apicoltori che abbiano preventivamente ottenuto il riconoscimento giuridico con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, è pari ad una unità di conto per ogni arnia in produzione durante ognuna delle campagne.

Le Associazioni di produttori raccolgono dai propri aderenti ~~con~~ apposite schede dalle quali risulta il nominativo del richiedente, la località di ubicazione e il numero delle arnie in produzione ed in base ad esse compilano un elenco che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'aiuto di cui si tratta.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto all'apicoltura sono disciplinati dal decreto n. 4405 del 14/7/1981 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante l'esercizio finanziario 1983 sono state liquidate le domande di aiuto presentate per la campagna 1983/84; essa è stata praticamente divisa in due distinti periodi poiché alla scadenza per la presentazione delle domande indicata dal Reg. CEE 1198/81 nel 31/5/83 con il conseguente obbligo di liquidare i relativi importi entro il 31/8/83 che fissava i termini di presentazione delle domande al 30/9/1983.

Complessivamente nell'esercizio finanziario 1983 sono state liquidate £.731.618.760 per complessive £.545.577 arnie dichiarate in produzione.

SETTORE LATTIERO - CASEARIOA) INTERVENTI NAZIONALI:

Nel corso dell'anno non sono stati effettuati interventi nazionali nè sono state esaurite attività gestionali passate a carattere nazionale.

B) APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a regolare se non a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria evidenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità la quale si è aggiunta come misura frenante della eccedentaria produzione lattiera europea, alle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

Pertanto la logica maggioritaria dei paesi nord europei (Italia e Grecia escluse), ha imposto, senza rinunciare ad alcuna delle misure varate nel corso degli anni a sostegno della produzione lattiera e di fronte al dilagare delle eccedenze, misure di freno alla produzione (tassa sul latte), rilevatesi del tutto inutili giacchè i surplus continuano a salire, nonostante incentivi vari tendenti ad incrementare il consumo del latte e dei formaggi e quindi a facilitare lo smaltimento.

a) misure di sostegno alla produzione.

1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come

alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse col siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse, giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'AIMA sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto CEE.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 10 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltura nord-europea da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla

scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti il latticello prodotto in Italia per cui l'AIMA paga l'aiuto non deriva dalla burrificazione del latte ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

~~A tutt'oggi~~ le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono 900, prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'AIMA domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Normalmente le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Attualmente l'AIMA effettua il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro per cui con tale procedura semplificata è stata possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1983 sono state liquidate domande per un importo complessivo di contributo erogato pari a li-

re 11.956.165.745=.

2) Aiuti al latte scremato in polvere

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tali alimenti ^{la} base per la fabbricazione dei ^{soprattutto} mangimi per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai parters produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più sleale in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'ATMA ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA.

Tale argomento venne trattato successivamente negli "ammassi pubblici". L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenza, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo di intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato al paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo

i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

L'A.I.M.A. paga su domanda del mangimificio la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorchè nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1983 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n. 90 domande per un importo complessivo di circa £. 2.667.008.250=.

Come avviene per il latticello la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1983 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti provenienti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara tuttavia pur avvenendo lo stesso giorno e precisamente il 2° e 4° martedì di ogni mese divergono sostanzialmente: - burro di libero mercato: la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in Butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente

il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla Cee un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario, se è superiore, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'AIMA, avviene qualora entro otto mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di otto mesi.

La prova, mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in genere Ispettor. Provinc. Agricol.) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressioni Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'AIMA entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione:

Durante l'anno 1983 sono state effettuate n. 155 aggiudicazioni per q. 30.000 di burro.

- burro d'intervento: la ditta concorre direttamente all'acquisto di burro da magazzini d'intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto dalla CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'AIMA non paga l'aiuto ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1983 sono state effettuate n. 36 aggiudica

zioni per q.li 29.700 di burro.

B) Misure a sostegno del mercato

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi di intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato sempre per i prodotti burro, latte scremato in polvere e formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità è entrato nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (Intervento Nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente al di sotto del prezzo d'intervento e comunque come nel caso dell'ammasso del 1980 non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio di mercato è stato assicurato nel nostro Paese, dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la rilevanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misura più uniforme, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che mentre la misura ^{di aiuto} all'ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

1) Ammassi privati

L'anno 1983 ha confermato la tendenza alla ripresa delle

quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento ai formaggi grana, sui quali ha esplicito effetto favorevole il persistente calo produttivo dovuto alla autoregolazione delle produzioni operate dai Consorzi di tutela: Consorzio del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'ADMA sia per i formaggi grana, sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine - ma in numero e per quantità ridotti - per il burro nazionale.

Nell'anno 1983, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 2012 per q.li 452.228 di Grana Padano;
- n. 5307 per q.li 381.274 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- L. 24.839.280.010 per il Grana Padano;
- L. 32.488.668.060 per il Parmigiano Reggiano;

corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 3.873,52/tonn. per il Parmigiano Reggiano e di L. 3.688,42 per il Grana Padano.

Ammasso privato del formaggio provolone

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massima 270 giorni - delle quantità sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1983 sono stati stipulati n.131 contratti per quintali 51.526 di provolone, e sono stati erogati

aiuti per L. 1.943.331.240 relativi a q.li 83741 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da u.c. 2,67 e ECU 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 3.593,88=.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1981/82 a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1983 si è avuto un intervento limitato al periodo 15 giugno 1983 - 29 febbraio 1984 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi. La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1983 con la stipulazione di 154 contratti per q.li 110.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,28 pari a lire 2.938,92 per tonnellata/giorno, nell'importo complessivo di lire 404.524.414 erogato al 31.12.1983, relativamente a tonnellate 4.629,182 di prodotto ammassato.

Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere

all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi con
tratti con l'AIMA, in applicazione della normativa vigente.
aiuti

Nel corso dell'anno 1983 sono stati corrisposti/ per
L. 460.567.150 su q.li 9.550 di burro oggetto di 19 contrat
ti di ammasso privato campagna 1982/83.

2) Ammassi pubblici

Formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano

Sono stati trattati nella parte A) Interventi Nazionali.

Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione
lattiera italiana deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli in
terventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con
cadenza ciclica, l'intervento dell'AIMA e cioè in concomitanza
con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo sta
gionale più caldo, nel 1983 sono entrati all'ammasso 12.600 quin
tali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tale operazione l'AIMA ha pagato ai conferenti l'im
porto corrispondente al prezzo d'intervento per la quantità am
massata e cioè l. 5.563.320.190=.

E' stato inoltre commercializzato per l'anno 1983 un
quantitativo pari a q.li 1.500 per un importo di L.208.446.185=.

Latte scremato in polvere

Da differenti motivazioni trae origine l'entrata in
ammasso del latte in polvere, determinata da cessioni di pro

dotto proveniente da magazzini di intervento esteri e trasferiti in Italia a valore zero con oneri di trasporto a carico del FEOGA.

In quest'ultimo caso non è l'eccesso di offerta in Italia a determinare l'entrata in ammasso, ma la mancanza assoluta di polvere di latte prodotta in Italia, pur indispensabile per la fabbricazione di alimenti per animali, ad indurre la CEE a trasferire il prodotto, già ammassato in altri paesi CEE in aree geografiche di utilizzo che ne sono sprovviste.

Tali trasferimenti all'ammasso italiano, non essendo determinati da crisi produttive, non producono effetti sconvolgenti, anzi vengono sollecitati dall'ADMA e dagli operatori italiani per gli indiscussi vantaggi economici che arrecano all'economia italiana in quanto consentono al settore mangimistico e zootecnico di disporre di mangimi a più basso costo trattandosi di prodotto disponibile in Italia non gravato di oneri di trasporto.

Nel corso del 1983 l'ADMA ha provveduto a vendere agli operatori zootecnici italiani tutto il quantitativo di quintali 100.000 e trasferito a valore zero da magazzini d'intervento tedeschi e destinato all'alimentazione di suini e pollame.

La cessione è avvenuta mediante aggiudicazione delle offerte presentate all'ADMA secondo modalità stabilite dalla CEE, la quale peraltro fissa gli stessi prezzi minimi di aggiudicazione.

Esaurite le scorte la CEE nel corso dell'anno 1983 ha provveduto ad assegnare all'Italia un ulteriore quantitativo di q.li 500.000 il quale tuttavia per i motivi anzidetti potrà essere disponibile in Italia solo verso il mese di marzo 1984. Nel frattempo gli operatori sono stati costretti ad approvvigionarsi all'estero.

Stante l'incomprimibilità di certe operazioni burocratiche (aste, autorizzazioni varie di diversi Ministeri ecc.) occorre, per evitare soluzioni di continuità delle scorte in Italia, che la CEE assegni i vari stock di polvere di latte prima che questa venga esaurita; in altri termini la CEE deve disporre il trasferimento di latte scremato in polvere in Italia con cadenza periodica.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DI AMMASSI PUBBLICI;

Come è noto l'A.I.M.A. non dispone di strutture proprie di ricevimento per cui deve sopperire a tale lacuna ricercando sul mercato direttamente le strutture di cui abbisogna e dando incarico a terzi di reperirne.

Ciò richiede spesso tempi lunghi, talvolta incompatibili con la logica di intervenire tempestivamente sul mercato per sostenere la produzione tonificando l'offerta ed evitando pericolose tensioni speculative.

A tale inconveniente l'AIMA dovrà far fronte nell'immediato futuro, predeterminando una idonea rete di depositi gestiti da operatori di ampia affidabilità e rappresentatività, cui affidare il servizio di ammasso in termini quasi automatici.

D'altra parte la nuova legge n. 610, che riordina attività e funzionamento dell'A.I.M.A., sembra consentire tale maggiore celerità di interventi ed una più snella procedura di affidamento dei servizi di intervento a consorzi di produttori e a loro associazioni.

1) C) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALI.

- 1) Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro;
- Burro a prezzo ridotto alle Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento estero da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento in Italia.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato interno, usufruendo se pur in via indiretta di un aiuto, dato che un burificio autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice, l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'AIMA, per il tramite dell'organo di controllo indicando oltre al quantitativo di burro il burificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'AIMA rilascerà il buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'ALMA la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

I risultati ottenuti dopo circa 22 mesi dalla concreta applicazione della normativa CEE in Italia (1.03.82) sono stati:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 13.000 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L.2.488.106.065=;
- forze armate: rilasciati buoni per q.li 6.500 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L.2.488.021.835=.

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, giova ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzi convenienti di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

2) Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole.

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione di latte e formaggi agli alunni a prezzo ridotto.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso dei Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale

misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuto per i due terzi con i fondi prelevati dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie (Reg. CEE 1080/77) prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso, (che copre circa la metà del prezzo di acquisto) alle Amministrazioni Comunali in misura dei quantitativi di latte e prodotti derivati, distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa.

Tuttavia la complessità delle procedure amministrative previste dai regolamenti comunitari, ha indotto recentemente la CEE a varare nuove disposizioni che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il burro ceduto alle collettività senza scopo di lucro.

Poichè è lecito attendersi una più ampia diffusione delle nuove misure che vengono estese non solo ai Comuni ma alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, l'ALMA ha inteso dotarsi dell'elaboratore elettronico per razionalizzare le operazioni contabili e amministrative.

Nel corso dell'anno 1983 sono stati erogati contributi CEE ai Comuni per L. 3.605.530.105 afferenti diversi anni scolastici passati per i quali sussiste a tutt'oggi un arretrato nel pagamento degli aiuti e sono stati emessi, per l'anno scolastico 83-84, circa 800 buoni per il ritiro di prodotti lattiero-caseari in favore di Comuni, Istituti scolastici e associazioni rappresentative.

L'installazione dell'elaboratore dovrebbe consentire di effettuare sollecitamente i pagamenti, fissati dalla CEE in 60 giorni ed utilizzare più proficuamente il personale per smaltire l'arretrato.

Stante la recente introduzione della nuova normativa CEE è difficile ipotizzare i risultati, pur auspicabili, che potrà conseguire.

Tuttavia a giudizio dell'AIMA occorre una radicale variazione della normativa comunitaria che affidi ai Comuni la distribuzione dei prodotti all'interno delle scuole, ma che de mandi alle imprese il compito di portare i prodotti lattiero-caseari alle scuole stesse e di contabilizzare all'AIMA le con segne effettuate richiedendone nel contempo i contributi.

Qualcosa di simile è stato recentemente recepito dalla CEE con il regolamento n. 701/83 del 24.03.1983 che prevede gratuitamente la consegna di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole siti nei Comuni delle regioni Campania e Basilicata colpiti dal sisma.

La distribuzione è stata affidata ad impresa specializzata prescelta dall'AIMA e dalla CEE sulla base di specifici ed analitici progetti. Tale diversa ottica di intervento, pur senza ipotizzare la gratuità dell'intervento medesimo potrebbe essere efficacemente estesa per la distribuzione a prezzo ridotto dei prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole di tutte le regioni d'Italia.

Nel corso dell'anno 1983 sono state varate nuove misure dalla CEE, la quale attinge ancora una volta dai fondi del prelievo di corresponsabilità. Si tratta di un programma di distribuzione di latte gratuito agli ^{alunni delle} popolazioni terremotate delle regioni Basilicata e Campania.

E' prevista la distribuzione giornaliera agli alunni delle scuole di 200 cc. di latte U.H.T. per un ammontare di oltre due milioni di razioni.

Incaricata della distribuzione nonchè di effettuare azioni promozionali sul consumo di prodotti lattieri è la Federconsorzi la quale si avvale del latte confezionato dalla Polenghi Lombardo.

C'è da augurarsi che, se l'iniziativa darà i suoi frutti, possa essere intrapresa anche per gli anni scolastici a venire.

3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte applicazione dei regolamenti comunitari è stata fatta menzione del prelievo a tassa di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N.1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità ^{di esazione} della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiero-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la commissione CEE con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 78-79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della

CEE per il tramite dell'ALMA i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo le modalità stabilite dalle normative comunitarie.

La tassa sul latte, almeno nelle intenzioni, assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1983 l'ALMA ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 82-83 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	L. 4.321.675.780
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero-caseari nuovi e migliorati	" =
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità ;	" 2.468.331.350
d) Miglioramento della qualità del latte	" 1.437.888.830

4) Piccoli produttori del latte.

Derivante dal prelievo di corresponsabilità, la CEE destina un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che hanno pagato il prelievo di corresponsabilità.

Tale fatto costituisce la riprova logica di come talvolta sia aberrante la politica comunitaria: si tassano gli allevatori italiani che non producono eccedenze lattiero-casearie e successivamente, constatato l'enorme plafond derivante dal prelievo, si restituisce parte delle somme agli allevatori che hanno precedentemente pagato la tassa, quando sarebbe stato quanto meno più logico esonerarli in tutto o in parte dal prelievo.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria demandata agli Ispettori Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 5 a 20 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzo di sopralluoghi sul posto.

Le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi Regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltura e inviati all'AIMA. L'organismo d'intervento avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

Nella campagna lattiera 82/83 l'AIMA ha erogato contributi CEE per un totale di L. 17.605.378.670 per n. 46.852 allevatori pari a n. 511.933 vacche da latte.

Anche per la campagna in corso 83/84 la CEE ha disposto un plafond di 13.400.000 U.C. da riportare ai piccoli produttori di latte.